



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/143/CU1/C1

**POSIZIONE SUL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE
DIGITALE”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere nei termini del presente documento, contenente proposte emendative e osservazioni.

Roma, 6 agosto 2020

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE”

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, si ripropongono alcune misure, contestualmente a proposte emendative, ritenute prioritarie, anche già previste nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 18 giugno 2020.

AFFARI ISTITUZIONALI

Trasparenza e Anticorruzione

- Rivedere, in un'ottica di semplificazione e di maggiore efficacia, la normativa della prevenzione della corruzione, in particolare, snellire in modo significativo gli adempimenti di trasparenza a carico delle P.A, inclusi quelli afferenti alla concessione di sovvenzioni, sussidi e contributi, spingendo sull'interoperabilità delle banche dati centrali, anche eliminando vari obblighi di pubblicazione fra i meno utili per il cittadino e più gravosi per le P.A.

A tal fine, si auspica l'inserimento nel disegno di legge di conversione, dei criteri di delega per la revisione della normativa anticorruzione e trasparenza.

Controlli

- Realizzazione, d'intesa con le Regioni, di un sistema informativo unico nazionale dei controlli quale piattaforma comune finalizzata all'attività di programmazione coordinata degli interventi, alla condivisione delle informazioni tra i soggetti istituzionali e degli esiti dei controlli;
- definizione di procedure uniformi di controllo su progetti comunitari;
- dare attuazione all'interoperabilità tra sistema informativo unico dei controlli, fascicolo di impresa e banche dati pubbliche territoriali e nazionali per rendere concreta la previsione che già vieta alla PA di richiedere agli utenti documenti già in loro possesso (principio del once only);
- coordinamento dei soggetti titolari delle funzioni di controllo mediante la definizione di strumenti di raccordo e la conclusione di accordi su base nazionale e regionale tra i diversi organismi di vigilanza.

Emendamento 1

Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241) del decreto-legge 76/2020 è inserita la seguente:

“e bis) al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell'attività amministrativa e consentire maggiore celerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi avviati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, si applica la seguente disciplina:

- 1) all'articolo 14 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1.1. alla lettera b) del comma 2 le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti:
“dieci giorni”;

- 1.2. alla lettera c) del comma 2 le parole “quarantacinque giorni” e “novanta giorni” sono rispettivamente sostituite dalle parole “*trenta giorni*” e “*sessanta giorni*”;
 - 1.3. alla lettera d) del comma 2 le parole “da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “*da tenersi entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), con relativa conclusione dei lavori entro e non oltre i successivi trenta giorni,*”;
 - 1.4. al comma 6 le parole “svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “*svolge, nella data fissata ed entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, lettera d)*”;
 - 1.5. al comma 7 le parole “quarantacinque giorni” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti. “*trenta giorni*”;
- 2) all’articolo 14 ter sono apportate le seguenti modifiche:
- 2.1. al comma 2 le parole “quarantacinque giorni” e “novanta giorni” sono rispettivamente sostituite dalle parole “*trenta giorni*” e “*sessanta giorni*”;
 - 2.2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “*Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è fatta salva la disciplina della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona, di cui all’articolo 14, comma 4, ivi incluso il termine di conclusione dei lavori della stessa conferenza.*”.
 - 2.3. dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“*7 bis. Le determinazioni rese dalle amministrazioni partecipanti alle conferenze di servizi oltre la scadenza dei termini perentori, previsti all’articolo 14 bis, commi 3, 5 e 6, e al comma 2 del presente articolo, equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto all’articolo 14 bis, comma 4, e al comma 7 del presente articolo.*
7 ter. In caso di assenso implicito senza condizioni da parte di una o più amministrazioni partecipanti alle conferenze di servizi di cui al comma 7 bis, l’amministrazione procedente è comunque tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro quindici giorni dal formarsi del silenzio assenso, fermo restando il rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.”.

Motivazione

La proposta nuova lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 12 del DL 76/2020 apporta puntuali riduzioni dei termini massimi e perentori previsti dagli articoli 14 bis e 14 ter della legge 241/1990 per lo svolgimento e la conclusione delle conferenze di servizi decisorie indette in forma semplificata o simultanea.

Tale modifica intende prevedere livelli ulteriori di semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante misure di accelerazione delle procedure, qualora sia necessaria l’indizione di una conferenza di servizi decisoria indetta in forma semplificata o simultanea. Le misure di semplificazione contenute nell’emendamento proposto consistono, essenzialmente, nel ridurre di un terzo il termine previsto dagli articoli 14 bis e 14 ter della legge 241/1990, per gli adempimenti endo-procedimentali (in particolare: per la richiesta di integrazioni documentali o di chiarimenti ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 241/1990 e per il termine di svolgimento della prima riunione di conferenza in modalità sincrona di cui all’articolo 14 bis, commi 6 e 7, e all’articolo 14 ter, comma 1, della legge 241/1990), nonché per le determinazioni da rendere a cura delle amministrazioni partecipanti (articolo 14 bis, commi 3, 5 e 6, e articolo 14 ter, comma 2, della legge 241/1990).

L'emendamento non si sovrappone alla già prevista misura di accelerazione (peraltro temporanea, in quanto applicabile fino al 31 dicembre 2021) per il procedimento in conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 13 del decreto-legge 76/2020, in quanto, a seconda delle fattispecie in concreto configurabili, sarà l'amministrazione procedente a valutare quale sia (in termini di tempistiche più celeri) la disciplina di volta in volta da applicare. In particolare, si è allineato al termine di 30 giorni - previsto dal citato articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 76/2020 – quello per la conclusione dei lavori della conferenza di cui all'articolo 14 bis, comma 6 (salvo il rispetto del termine di conclusione del procedimento), in luogo dei 45 giorni attualmente previsti in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990.

Data la complessità del procedimento e delle decisioni da assumere (tramite acquisizione in conferenza di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto soggetto a VIA di competenza regionale), viene fatta salva la specificità della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, ivi incluso il relativo termine di conclusione.

L'emendamento dispone, altresì, una previsione di raccordo in materia di conferenze di servizi decisorie, rispetto ad un'altra recente disposizione normativa (cfr. l'articolo 264, comma 1, lettera e), della legge 77/2020), per garantire maggiore coerenza nel coordinamento della disciplina nazionale sul celere svolgimento delle conferenze di servizi: in particolare, ci si riferisce al previsto obbligo di adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza entro 15 giorni (in luogo dei 30 attualmente previsti) dal formarsi del silenzio assenso.

Per agevolare l'applicazione uniforme di tali nuove previsioni, si stabilisce, infine, che tali modalità procedurali acceleratorie si applichino ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'emendamento ha natura procedimentale e, pertanto, non comporta impatti sulla finanza pubblica.

Emendamento 2

Dopo l'articolo 16 del DL 76/2000 è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis

(Modifica al d.lgs. 175/2016 in tema di mobilità volontaria di personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è inserito il seguente:

“Art. 19 bis

(Mobilità volontaria di personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

1. In relazione ad esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi, nonché di ottimale allocazione delle risorse umane, limitatamente al triennio 2020/2022, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o dai loro enti strumentali, prima di avviare nuove procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, effettuano, a pena di nullità delle suddette procedure, la ricerca tra il personale dipendente delle altre società soggette al controllo della medesima amministrazione pubblica, previa informazione alle rappresentanze sindacali operanti presso la società reclutante.

2. *Ai fini di cui al comma 1, la società interessata all'acquisizione di nuovo personale invia apposita comunicazione scritta alle altre società controllate dalla medesima pubblica amministrazione che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione vacante per favorire l'attivazione di processi di mobilità volontaria. In caso di candidature con esito positivo, il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al primo e terzo comma dell'articolo 2112 del codice civile e del contratto collettivo applicato dalla società interessata all'assunzione.*
3. *La procedura di mobilità volontaria prevista ai commi 1 e 2 è esperita dopo aver assolto agli obblighi inerenti alle procedure di mobilità del personale in eccedenza di cui all'articolo 25.*
4. *Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.*

Motivazione

Con la disposizione proposta si interviene sul testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), al fine di introdurre in via transitoria, limitatamente al triennio 2020/2022, l'obbligo per le società a controllo pubblico, ivi comprese le società in house, (con esclusione, invece, delle società quotate e delle società da esse controllate) di ricorrere a forme di mobilità volontaria prima di procedere all'assunzione di nuovo personale in relazione al proprio fabbisogno, fermo restando il rispetto dei limiti assunzionali previsti dallo stesso TUSP e, più in generale, dalle disposizioni di legge. Nello specifico, si prevede che la società interessata al reclutamento di nuove risorse umane debba ricercarle in via preventiva tra il personale dipendente delle altre società controllate dalla stessa amministrazione pubblica, inviando a queste ultime un'apposita comunicazione scritta. La mancata osservanza del suddetto obbligo comporta la nullità delle procedure di reclutamento effettuate dalla società. Al fine di agevolare i processi di mobilità volontaria si dispone che le altre società controllate debbano pubblicare sul proprio sito intranet la posizione vacante presso la società interessata ad assumere.

L'introduzione fra le società controllate da una stessa pubblica amministrazione del ricorso preventivo a procedure di mobilità individuale e volontaria consente, da un lato, di soddisfare comunque le esigenze di reclutamento manifestate dalla società con carenza di professionalità, dall'altro, di perseguire al contempo la duplice finalità di garantire economie di spesa e di utilizzare in modo più razionale il personale già assunto nell'ambito delle suddette società. Per tale ragione la disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rende, tuttavia, necessario disciplinare il rapporto tra la nuova mobilità volontaria introdotta col presente emendamento e la mobilità per il personale dichiarato in eccedenza prevista dal vigente art. 25 del d.lgs. 175/2016.

A tal fine si dispone che la società interessata all'acquisizione di nuovo personale può ricorrere alla mobilità volontaria solamente dopo aver adempiuto agli obblighi concernenti la procedura di mobilità per i lavoratori dichiarati in eccedenza prevista dal citato art. 25, ritenendosi comunque prevalenti le esigenze di ricollocazione del personale in esubero inserito negli elenchi regionali di cui alla suddetta disposizione.

Emendamento 3

Dopo l'articolo 16 del D.L. n. 76/2020 è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis

(Modifica all'articolo 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in tema di proroga dei termini per le dismissioni)

Dopo il comma 5-bis dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è aggiunto il seguente:

"5-ter. Nel caso di attività di dismissione di quote societarie, di cui ai commi 4 e 5, già avviate e ancora in corso alla data del 23 febbraio 2020, i termini procedimentali sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, e potranno essere ulteriormente prorogati con provvedimento motivato dell'Amministrazione procedente alla dismissione in relazione al protrarsi dell'emergenza Covid.19."

Motivazione

In relazione alla emergenza sanitaria in atto, in considerazione delle peculiarità di alcune attività (ad es. Aziende termali, Aziende fieristiche) che stanno risentendo in modo rilevante del blocco di ogni attività, sia in termini di perdita di redditività che di difficoltà nella gestione della liquidità, si ritiene necessario sospendere fino al 31 dicembre p.v. le procedure di dismissione delle quote detenute da amministrazioni pubbliche ai sensi dei propri piani di razionalizzazione ancora in corso di realizzazione, salvo un termine anche maggiore per il protrarsi della emergenza.

Ciò evidentemente è assunto al fine di tutelare in primis il valore delle quote pubbliche ancora detenute dalle Pubbliche amministrazioni (che risentirebbero delle conseguenze dell'impossibilità di utilizzare valori di mercato pre Covid 19 per la valutazione del valore d'impresa), e impedire - quindi - facili acquisizioni in settori comunque di interesse nazionale, anche connessi alla sanità pubblica.

In secondo luogo, per evitare danni al principio della continuità aziendale (e quindi indirettamente al patrimonio delle società). In mancanza di una proroga, anche per effetto dei già noti problemi di liquidità, il rilancio di tali società (anche quelle non attraversate da difficoltà in epoca pre covid19) sarebbe impossibile ed aumenterebbe enormemente il rischio di una inevitabile messa in liquidazione per effetto della previsione dell'art. 24 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, secondo la quale una tale partecipazione deve essere "liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile".

L'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 (TU Società), prevede l'alienazione di partecipazioni societarie entro un anno dalla conclusione del procedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie dell'ente.

Il comma successivo prevede, in caso di mancata conclusione del procedimento di dismissione, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, che la medesima sia liquidata secondo le norme dell'art. 2437-ter, secondo comma, cod. civ., seguendo il procedimento di cui al successivo art.2437-quater.

L'amministrazione che non ha concluso l'alienazione nel termine di un anno è dunque obbligata a utilizzare la procedura richiamata del codice civile.

L'emendamento proposto intende sospendere le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie avviate ma che non si siano ancora concluse a causa della complessità delle procedure, in qualsiasi fase esse si trovino.

La finalità dell'emendamento è quella di salvaguardare il patrimonio pubblico, che sarebbe compromesso da una liquidazione forzata delle proprie partecipazioni sia in relazione al valore della stessa che in relazione al fatto che procedere con una liquidazione da parte della società delle

partecipazioni pubbliche, potrebbe esporle, in un momento di grave crisi economica e finanziaria come quello attuale, a possibili procedure di liquidazione delle stesse se non di fallimento.

La norma, per scongiurare questo pericolo e fornire alle amministrazioni una copertura per la sospensione delle procedure di dismissione ancora non concluse, intende infatti sospendere i termini procedurali che consistono nella procedura di determinazione del valore delle partecipazioni prevista al comma 2 dell'art. 2347-ter e del procedimento successivo di liquidazione di cui all'art 2437 quater.

Infatti, in questo momento emergenziale, i valori delle partecipazioni in determinate tipologie di società, vedi Fiere e centri termali, hanno sicuramente subito un relevantissimo deprezzamento.

L 'emendamento è assunto al fine di tutelare in primis il valore delle quote pubbliche ancora detenute dalle Pubbliche amministrazioni (che risentirebbero delle conseguenze dell'impossibilità di utilizzare valori di mercato pre Covid 19 per la valutazione del valore d'impresa), e impedire - quindi - facili acquisizioni in settori comunque di interesse nazionale, anche connessi alla sanità pubblica.

In secondo luogo, per evitare danni al principio della continuità aziendale (e quindi indirettamente al patrimonio delle società).

Dare attuazione alle procedure di liquidazione delle quote pubbliche in questo momento comporterebbe da un lato una perdita economica certa per gli enti essendo il valore deprezzato e dall'altro una difficile se non impossibile sopravvivenza della società, costretta in caso di mancata liquidità o riserve per il rimborso al socio recedente, a procedere con lo scioglimento della stessa.

Da ultimo, l'emendamento va ad intervenire in quelle situazioni che si prestano a facili speculazioni finanziarie a danno della finanza pubblica e dell'intero sistema Paese.

ENERGIA

Emendamenti all' art. 50

1) Comma 1 lett. c), relativo all'art. 7-bis del d.lgs. 152/2006,

- appare necessario un chiarimento sulle modalità di redazione e costruzione dei vari decreti (es. per regione o per tipologia di opere?); l'articolo non è chiaro in relazione ai contorni dello strumento che si intende utilizzare.
- appare irrealistico prevedere il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, si propone pertanto di riformulare come segue: “1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2.bis Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione...”.
- dall'esperienza maturata e per scongiurare confusione e sovrapposizioni con le aree non idonee per le FER si propone l'eliminazione della frase “*nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere*”.

3) Comma 1 lett. d), relativo all'articolo 8 del d.lgs. 152/2006. Si ritiene opportuno il coinvolgimento di rappresentanti delle regioni nella commissione speciale PNIEC; pertanto si chiede di inserire, dopo le parole “dell'ISS,” la seguente la frase “*e da un rappresentante di ciascuna regione interessata dai progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis*”.

Emendamenti all'articolo 60

4) Con riferimento all'art. 60 del D.L. 76/2020 si ritiene molto positiva la previsione della possibilità di applicazione del “dibattito pubblico” ai progetti concernenti le infrastrutture della RTN.

5) All'ultimo capoverso dell'emendamento sostitutivo dell'art. 36, c. 12 del d. lgs. 93/2011 e, in particolare, alla previsione della presentazione annuale al MiSE e ad ARERA da parte di Terna SpA di un “documento sintetico” degli interventi di sviluppo della RTN da compiere nei successivi tre anni, si richiede di annoverare anche le Regioni tra i destinatari del medesimo. Pertanto, si propone di aggiungere dopo la parola “ARERA” le parole **“ed alle regioni”**.

6) Comma 5, lett. a); poiché non è automatico che siano le Regioni che gestiscono gli usi civici si propone la seguente riformulazione:

“a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: ***“L'ente o gli enti esponenziali interessati, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, ...”***”

8) La proposta dell'emendamento integrativo di un comma 4-*quinquiesdecies*, concernente la possibilità di sottoporre al regime di inizio attività gli interventi di ricostruzione di linee aeree esistenti, per motivi di obsolescenza, che siano effettuate sul medesimo tracciato o se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari (specificare “dall'asse linea”) e non comportino una variazione dell'altezza utile (specificare “media”) dei sostegni superiore al 20% rispetto all'esistente, è da considerarsi molto pericolosa, specie se la sua applicazione non è adeguatamente circoscritta da limiti espressi in termini di lunghezza lineare degli interventi e in termini di tensione di esercizio delle linee interessate. L'applicazione di tale proposta di norma, infatti, consentirebbe la ricostruzione integrale, in regime di inizio attività, di una linea aerea in altissima tensione (380 kV). Inoltre, si chiede di chiarire come si pensa che potrebbe essere verificato il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, peraltro previsto dalla proposta in argomento.

9) Si propone una riformulazione del comma 6 e per venire incontro, in modo più efficace, alle esigenze della Regione Sardegna:

6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. da realizzare nella regione stessa.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il Mise e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione la possibilità di localizzarne altre presso le aree portuali e industriali.

Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite nonché la rete di trasporto interno alla Sardegna, sono regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane.

Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di partenza della infrastruttura di trasporto come definita nel presente comma. Al comma 4bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola "1102," e prima della parola "nonché" sono aggiunte le parole "nei comuni della Sardegna,".

Emendamenti all'art. 62

10) **Comma 2-bis:** si chiede di chiarire come possa essere verificata l'assenza di significativi effetti negativi sull'ambiente da parte di un intervento di potenziamento di un impianto termoelettrico esistente, al fine di stabilirne il carattere di modifica non sostanziale con la conseguente possibilità di accedere al regime di comunicazione preventiva al MiSE, in luogo del rilascio dell'AU, senza l'effettuazione di una valutazione ambientale. Al riguardo, si chiede che venga prevista la procedura di pre-verifica di cui all'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006 inserendo dopo le parole "sull'ambiente" la frase ***“, verificati mediante la procedura di cui all'articolo 6 comma 9 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.***

11) **Comma 2 -quater, lett. d):**

- pare eccessivo per impianti fino a 10 MW prevedere attività libera che non consente di tenere traccia delle opere, pertanto si chiede di riformulare come segue: ***“la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, è attività libera soggetta a comunicazione preventiva al Comune e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva...”;***
- al fine di disporre di un database degli accumuli si chiede alla fine della lettera d) di inserire il seguente periodo: ***“Il gestore del sistema di trasmissione nazionale istituisce un catasto informatico degli impianti di accumulo di cui alla presente lettera a cui hanno accesso le regioni territorialmente competenti e che contiene le informazioni relative alla fonte di alimentazione dell'accumulo”.***

AMBIENTE

- **Rifiuti**

Emendamento 1

All'art. 127 del d.lgs. 152/2006, dopo le parole *“effettuato nell'impianto di depurazione”*, aggiungere le seguenti *“, compreso il loro trattamento termico”*.

Motivazione

La proposta è finalizzata ad escludere dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti il trattamento termico dei fanghi (es. gassificazione, incenerimento) quando esso viene effettuato all'interno del depuratore nella linea fanghi. Tale proposta consentirebbe di semplificarne la gestione presso il luogo di produzione, in un'ottica di gestione integrata dell'impianto di depurazione e riduzione dei trasporti. Considerato che l'art. 127 è relativo soltanto ai fanghi prodotti all'interno del depuratore e che se provenienti da altri depuratori, come consentito dall'art. 110 comma 3, sarebbero necessariamente classificati come rifiuti, la presente proposta normativa non consente di essere utilizzata per realizzare impianti sovradimensionati.

Emendamento 2

Alla fine del comma 1 dell'art. 230 del d.lgs 152/06, sono aggiunte le seguenti parole: *“Gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti di cui al presente decreto sussistono pertanto a partire dal trasporto dal luogo di concentramento del materiale tolto d'opera”*.

Motivazione.

La proposta è finalizzata a chiarire in modo definitivo che gli obblighi di tracciabilità (obbligo del formulario) non sono da assolvere nel luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi considerato dallo stesso articolo 230, comma 1. La norma, infatti, consente a chi fa manutenzione di infrastrutture di considerare come luogo di produzione dei rifiuti non quello in cui viene fatta la manutenzione (es. lampada di pubblica illuminazione guasta che viene tolta), ma la sede della società o il luogo di deposito. Si ritiene sia già implicito nella ratio della disposizione che, quindi, il formulario non serve nella prima fase, in cui, vista anche la tipologia di attività, ne risulta oltremodo oneroso, se non impossibile, la compilazione corretta. Tale chiarimento, necessario in quanto sussistono ancora interpretazioni diverse che determinano dubbi e complicazioni amministrative, ha rilevanti finalità di semplificazione per il settore ed un impatto chiarificatorio anche sull'attività degli organi di controllo.

Emendamento 3

Al comma 2 dell'articolo 13-ter, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale”, le parole: *“devono contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine”* sono soppresse.

Motivazione

La modifica consente di utilizzare una percentuale maggiore di polimero riciclato negli imballaggi alimentari, favorendo lo sviluppo di tale filiera e contribuendo a raggiungere gli obiettivi UE in materia di economia circolare e di plastiche. Le norme attuali prevedono un limite massimo del 50% di plastica riciclata negli imballaggi alimentari, ma questa previsione, non motivata tecnicamente, ostacola lo sbocco della plastica riciclata e lo sviluppo della filiera in modo circolare, per cui si ritiene urgente intervenire. La tutela della salute è garantita dalle norme sanitarie, relative alle caratteristiche dell'imballaggio.

Emendamento 4

La lettera a) del comma 1 dell'art. 211 del d.lgs 152/06, è sostituita dalla seguente: *“a) le attività di gestione degli impianti abbiano la finalità principale di ricerca e sviluppo”*

Motivazione.

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Il rilascio delle autorizzazioni agli impianti sperimentali è attualmente limitato da vincoli di durata (massimo 2 anni rinnovabili con altri 2), di potenzialità (massimo 5 t/giorno) e di assenza di utile economico. Il divieto di utile è un aspetto senza valore tecnico o ambientale, oltre che di difficile valutazione ex-ante: costituisce pertanto un vincolo inopportuno ed eccessivamente rigido. Le tutele di durata e potenzialità garantiscono già una effettiva delimitazione di questa tipologia. La proposta intende eliminare il riferimento all'utile economico quale criterio per la definizione del carattere innovativo e sperimentale dell'impianto e considerare la finalità principale della ricerca e dello sviluppo.

Emendamento 5

All'art. 211 del d.lgs 152/06 sono aggiunti i seguenti commi: *“5-ter. Le attività di ricerca e sperimentazione che rispettano tutti i seguenti criteri: a) di durata pari o inferiore all'anno; b) trattino quantitativi di rifiuti complessivi pari o inferiori a 200t; c) recuperino rifiuti non pericolosi possono essere effettuate previa segnalazione certificata a Regione, Provincia o Città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le Regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Gli impianti di cui al comma precedente sono esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del presente decreto”*.

Motivazione

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Attualmente il regime di autorizzazione per le sperimentazioni non prevede una soglia minima, comportando autorizzazioni anche per quantitativi ridotti e per ricerche portate avanti da enti di ricerca ed università; trattandosi poi di autorizzazione, è richiesto il prestito di una fideiussione, che tali enti difficilmente hanno modo di prestare. Per quanto concerne la verifica di VIA, è previsto che gli impianti sperimentali, che per tipologia di trattamento o quantitativi (qualora sia concessa la deroga alle 5 t/g) dovessero essere assoggettati a VIA, siano assoggettati a verifica di VIA (All. IV, punto 8, lettera s) della Parte Seconda del D.lgs 152/06). Non è invece previsto il caso che alcuni impianti sperimentali siano esentati dalla verifica di VIA. Questo appesantimento ostacola l'innovazione e, quindi, si ritiene opportuna una semplificazione per le attività di durata ridotta e su quantitativi minimi. Tale previsione è conforme all'art. 24 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla deroga dall'obbligo di rilascio di autorizzazione e l'istituzione di un registro adempie all'art. 26 della medesima direttiva.

Emendamento 6

All'art. 180-bis del d.lgs 152/06 è aggiunto il seguente comma: *“2-bis. Le attività di preparazione per il riutilizzo su rifiuti urbani o assimilati aventi i codici EER 200110, 200111 e 200307 su quantitativi pari o inferiori a 10 t/giorno possono essere effettuate previa segnalazione certificata a Regione, Provincia o Città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le Regioni istituiscono un*

registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione”.

Motivazione

La preparazione per il riutilizzo riveste un ruolo centrale, sia secondo la direttiva europea che secondo la norma nazionale, per una effettiva economia circolare. Attualmente l'art. 180-bis del D.lgs 152/06 prevede la possibilità di istituire con D.M. delle procedure autorizzative semplificate per questa attività, ma la previsione è ad oggi inattuata. Si ritiene utile favorire la preparazione per il riutilizzo a scala ridotta (adottando la soglia per la verifica di assoggettabilità alla verifica di VIA per le operazioni di recupero, perché oltre tale limite sarebbe necessaria anche questa procedura preliminare), su rifiuti urbani ingombranti ed abbigliamento, che è costituita tipicamente da semplici attività di riparazione, nella logica di favorire la rete del riutilizzo prevista dalla norma stessa. Tale previsione è conforme all'art. 24 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla deroga dall'obbligo di rilascio di autorizzazione e favorisce lo sviluppo dell'economia circolare e l'istituzione di un registro adempie all'art. 26 della medesima direttiva.

Emendamento 7

Al comma 8-septies dell'art. 216 del d.lgs 152/06 sono aggiunte le seguenti parole: *“Le Regioni stabiliscono i criteri di applicazione ed il modello di comunicazione”.*

Motivazione

Il comma citato prevede la possibilità per gli impianti AIA di utilizzare i rifiuti contenuti nella “lista verde” del Reg. 1013/2006/CE con una semplice comunicazione, al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare. La previsione normativa, per mancanza di criteri applicativi, pur con la sua importante potenzialità, è rimasta ad oggi completamente inapplicata. La possibilità per le Regioni di stabilire i criteri applicativi ed un modello di comunicazione, anche sulla base delle caratteristiche del sistema produttivo locale, permetterebbe l'attuazione di questa norma.

Emendamento 8

All'art. 196 del d.lgs 152/06 è aggiunto il seguente comma: *“3bis. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettere a), b) c), e), g), i) e r), le Regioni possono disciplinare tali aspetti, nel rispetto dei criteri generali della normativa in materia di rifiuti. Nel caso di emanazione di norme statali, le Regioni sono tenute ad adeguare i propri atti entro 6 mesi.”.*

Motivazione

Ci sono alcune competenze dello Stato in materia di rifiuti che, nelle more dei criteri statali, sarebbe opportuno potessero essere disciplinate dalle Regioni, per dare indicazioni e riferimenti utili e certi per le imprese e favorire il recupero nelle sue forme semplificate (procedure di cui agli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/06). Ad esempio, a seguito della sentenza n. 67/2014 della Corte Costituzionale del 2005, le Regioni non possono disciplinare il tema delle garanzie finanziarie per gli impianti di trattamento rifiuti. È assolutamente urgente che si consenta alle Regioni di disciplinare le garanzie finanziarie nelle more dell'approvazione dei criteri generali dello Stato.

La mancanza di una norma aggiornata espone ai noti rischi di inquinamento ambientale e sottopone le aziende a incertezza.

Si ricorda che la stessa Corte Costituzionale ha concluso la sentenza con la seguente frase: “Questa Corte non può esimersi dall’affermare l’opportunità che lo Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più volte richiamato art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006”.

Emendamento 9

L'art. 113 bis “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” del DL Cura Italia è così modificato (in grassetto la parte aggiunta rispetto al testo vigente):

*“Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) , numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio **con la possibilità di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale**, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.*

Motivazione.

Si chiede di modificare l’articolo 113 – bis Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale del decreto Cura Italia, prevedendo un’estensione della cadenza trimestrale contemplata dal 152/2006, in quanto le aziende attualmente non riescono a rispettare il limite temporaneo di tre mesi.

- **Bonifiche**

Emendamento 10

Il comma 4 dell'art. 253 Oneri reali e privilegi speciali del d.lgs n. 152/2006 è sostituito dal seguente: “4. *In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi **effettuati d'ufficio dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore immobiliare del sito**, determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, **secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente. L'autorità competente provvede alla stima immobiliare del sito presso la competente Agenzia delle Entrate. Le spese eccedenti la stima immobiliare non sono oggetto di azione di rivalsa e rimangono in capo alla P.A.** Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.*”.

Motivazione

La proposta è finalizzata a dare maggior chiarimento in merito all'azione di rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole dell'inquinamento. Quando la P.A. agisce ex officio alla realizzazione degli interventi di bonifica, l'azione di rivalsa deve essere indirizzata unicamente verso una pretesa creditizia quantificabile nel limite del valore del sito bonificato. Le somme relative ai costi di bonifica sostenuti, eccedenti il valore del sito bonificato, rimangono in capo alla P.A. Occorre

pertanto definire in legge le procedure per determinare le caratteristiche della valutazione post-intervento del valore dell'area rapportato alle previsioni urbanistiche del sito, al fine di determinare il limite di riferimento a cui riferirsi per l'azione di rivalsa contro il soggetto proprietario incolpevole quando è la P.A. che finanzia l'intervento.

Emendamento 11

Alla fine del comma 12 dell'art. 242 (Procedure operative ed amministrative), del d. lgs 152/2006, sono aggiunte le seguenti parole: *“Le Regioni possono prevedere che le attività di campionamento e analisi in capo all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente possano essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati, garantendo al tal fine che l'Agenzia ne verifichi gli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati.”*

Alla fine del comma 3 dell'art. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) aggiungere le seguenti parole: *“Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'art. 242, comma 12.”*

Alla fine del comma 1 dell'art. 248 (Controlli) del d.lgs 152/2006 sono inserite le seguenti parole: *“Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'art. 242, comma 12.”*

Motivazione

Le proposte sono riferite alla necessità di inserire nel testo di legge la possibilità di avvalersi, oltre che della struttura dell'ARPA territorialmente competente, anche di strutture e laboratori accreditati che possano coadiuvare e cooperare per le attività di analisi svolte da ARPA Lombardia. In tal caso le ARPA garantiscono la verifica degli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati. All'interno del testo del d.lgs.152/2006, laddove è previsto l'accertamento di conformità analitica in capo all'Agenzia del territorio andrebbe quindi prevista anche la sopra citata fattispecie.

- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazioni in atmosfera, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Autorizzazioni settoriali**

Emendamento 12

La validità dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera previsti dagli articoli 269 e 272 del d. lgs. 152/2006, di autorizzazione agli scarichi previsti dall'art. 124 del d. lgs. 152/2006, di autorizzazione alla gestione di rifiuti previsti dagli articoli 208 e 216 del d. lgs. 152/2006 e di autorizzazione unica ambientale previsti dal D.P.R. 59/2013, in scadenza tra il 1.06.2020 ed il 31.12.2021, è prorogata di 12 mesi.

I termini previsti dall'art. 29 octies, commi 3 lettera a) e comma 6, per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e rientranti nel campo di applicazione delle Decisioni comunitarie 2016/1032 del 13 giugno 2016 e Decisione 2017/302 del 15 febbraio 2017, sono prorogati di 12 mesi.

Motivazione

Si propone l'inserimento di un nuovo articolo che prevede, al comma 1, la proroga della validità delle autorizzazioni ambientali settoriali in scadenza nel periodo considerato. La proroga prevista al comma 2 consente di posticipare di 12 mesi il riesame da parte delle Autorità competenti ed i conseguenti adeguamenti impiantistici alle BAT Conclusions, la cui scadenza sarebbe prevista nel periodo 2020-2021 per le Aziende sottoposte ad AIA. I settori interessati sono: Fonderie di metalli non ferrosi e Allevamenti. La proroga risulta necessaria stante la numerosità e le peculiarità dei settori coinvolti.

Emendamento 13

Sono prorogati al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione delle comunicazioni relative alle emissioni in atmosfera, aventi termine di presentazione successivo al 9 marzo 2020, di competenza del gestore, di cui all'art. 271, comma 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione o previste dalle disposizioni normative e regolamentari emanate in materia.

Motivazione

Alcune delle autorizzazioni generali in materia di emissioni in atmosfera prevedono delle scadenze, relative ad adempimenti a carico del gestore (analisi al camino, relazioni utilizzo solventi...), che hanno come termine il 31 marzo di ogni anno.

Pertanto, le associazioni di categoria stanno chiedendo alle Province ed agli Uffici regionali delle proroghe a causa della situazione emergenziale in atto relativa al COVID-19.

Emendamento 14

Sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di presentazione delle comunicazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Motivazione

Nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) sono presenti delle specifiche scadenze a carico dei gestori delle installazioni, ivi comprese quelle relative al piano di monitoraggio e controllo (PMC), nel periodo considerato. Pertanto, si rende necessario derogare i termini di dette scadenze.

Emendamento 15

(AIA) Alla fine del comma 2 dell'art. 29 bis del d.lgs. 152/2006 aggiungere le seguenti parole: *“Nelle more della determinazione dei requisiti generali da parte del Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province Autonome, tenuto conto delle condizioni riportate nel presente comma”*.

Motivazione

Si propone di inserire la possibilità che, nelle more dei decreti ministeriali, le Regioni possano adottare autorizzazioni di carattere generale.

Emendamento 16

(AIA) *“Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del d.lgs. n.*

152/2006, purch  in assenza di modifiche che implicino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilit  a VIA, la conferenza di servizi   indetta in forma semplificata e in modalit  asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

Motivazione

Si propone di inserire una semplificazione di carattere procedurale, che consentirebbe maggiore celerit  nei procedimenti di riesame per adeguamento a BAT.

Emendamento 17

(AUA) Dopo il comma 4 dell’art. 2 del DPR 160/2010   inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso di procedimenti ambientali complessi per i quali la normativa settoriale individua una autorit  competente diversa dal SUAP, le Regioni possono stabilire modalit  telematiche per la trasmissione della domanda direttamente all’Autorit  Competente, che provvede ad inoltrarla ai soggetti interessati ed a verificarne la correttezza formale, dandone informazione al SUAP, e garantendo comunque l’alimentazione del fascicolo informatico d’impresa.”.

Emendamento 18

(AUA) Dopo il comma 1 dell’art. 4 del DPR 59/2013   aggiunto il seguente:

“1 bis. Le Regioni possono stabilire modalit  telematiche per la trasmissione della domanda direttamente all’Autorit  Competente, che provvede ad inoltrarla ai soggetti interessati ed a verificarne la correttezza formale, dandone informazione al SUAP.”.

Motivazione

Finalit  delle proposte   quella di prevedere la possibilit  per le Regioni di stabilire, anche in forza di quanto previsto dal d.lgs. 222/2016, semplificazioni per il rilascio ed il rinnovo delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, nonch  per l’attivit  di richiesta integrazione e pareri, riducendo i tempi ed i costi a danno delle aziende e alleggerendo alcune attivit  delle PA dedicate unicamente al trasferimento di pratiche da un ente all’altro.

Ad oggi, per il rilascio ed il rinnovo dell’AUA, il SUAP (Sportello Unico per le Attivit  produttive) deve svolgere attivit  di disbrigo delle pratiche per conto delle province che sono l’autorit  competente. Il SUAP non svolge funzioni istruttorie e subisce un inutile sovraccarico di adempimenti amministrativi. La proposta prevede, quindi, che le Regioni possano prevedere che le istanze vengano acquisite in via diretta e telematica dalle province senza alcun aggravio per l’utente.

Per ottenere tale scopo si ritiene necessario incidere sia sul DPR 59/2013 (normativa AUA), sia sul DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivit  produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

A livello pi  generale, sarebbe, infatti, opportuno proporre una modifica al DPR 160/2010 che disciplina i SUAP al fine di precisare che per i procedimenti ambientali complessi, quali la VIA, la verifica di VIA, l’AIA, l’AUA, le autorizzazioni in materia di rifiuti, le Regioni possono prevedere che il passaggio dal SUAP sia facoltativo e non obbligatorio. Ci  dal momento che   ampiamente

dimostrato dalla prassi che per i procedimenti in questione il passaggio tramite SUAP non determina uno specifico valore aggiunto, ma spesso determina un rallentamento.

Emendamento 19

(AUA/scarichi) Dopo l'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 è aggiunto il seguente:

“Art. 124 bis. (Autorizzazioni di carattere generale)

1. Le Regioni e le Province autonome possono, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a specifiche tipologie di attività o specifiche tipologie di reflui, nelle quali sono stabilite le prescrizioni inerenti le condizioni di esercizio e gestione delle apparecchiature o delle attività da cui si originano i reflui, ivi inclusi gli eventuali valori limite allo scarico, le caratteristiche dei sistemi di depurazione e degli eventuali sistemi di controllo allo scarico, nonché la periodicità dei controlli e i metodi di campionamento e di analisi, ove previsti, nonché la durata dell'autorizzazione, che non potrà comunque essere superiore a 15 anni.

2. I valori limite allo scarico e le eventuali ulteriori prescrizioni sono stabiliti in conformità all'art.101 e a ai Piani di Tutela e Utilizzo delle Acque regionali.

3. In tali casi, lo scarico è autorizzato decorsi 30 giorni dalla presentazione all'Autorità Competente di una domanda di adesione all'autorizzazione generale.”.

Motivazione

La proposta intende semplificare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e delle Autorizzazioni Uniche Ambientali che includono tale titolo riducendo tempi e costi a carico delle aziende. Si consideri che, sulla base della normativa attuale, per l'ottenimento dell'AUA, è necessario ottenere da parte dell'autorità competente diversi pareri tecnici rilasciati da organi interni alle stesse autorità competenti: es. ATO/Province. Si ritiene inoltre utile per tali fattispecie, equiparare la durata dell'autorizzazione a quella prevista dall'AUA.

Emendamento 20

(AUA/voltura) Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, in assenza di modifiche impiantistiche e di processo, la richiesta di voltura AUA può essere richiesta con autocertificazione attestante la variazione della titolarità dell'impianto e l'assenza di modifiche.

Motivazione

Finalità della proposta è quella di semplificare le volture delle Autorizzazioni Uniche Ambientali riducendo tempi e costi a danno delle aziende nei casi di assenza di modifiche impiantistiche e di processo: ad oggi, per la voltura dell'AUA, non essendo specificato nulla di diverso nel DPR 59/2013, risulta essere necessario ottenere un provvedimento espresso da parte dell'Autorità competente. Si propone di procedere mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la variazione della titolarità dell'impianto, l'assenza di modifiche, fermo restando quanto previsto per il rispetto della normativa antimafia, dal D.lgs. n. 159/2011.

Emendamento 21

In riferimento alla “Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dai titoli sostituiti dall’AUA di cui all’art. 3 c.1 del DPR 59/2013, si propone di stralciare la lett. e), pertanto l’art. 3 c.1 diventa il seguente:

“1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

Motivazione

Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni di applicazione del DPR 59/2013 “Regolamento AUA”, l’inserimento della “comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447” all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale ha creato molti problemi di carattere interpretativo (in merito al soggetto preposto alla effettuazione delle verifiche del caso) ed operativo, portando in molti casi all’allungarsi dei tempi dei procedimenti, senza – viceversa - portare valore aggiunto in termini di semplificazione o “prevenzione” del rumore. Considerato che la disciplina del rumore ha delle caratteristiche proprie, difficilmente riconducibili a quelle degli altri titoli ricompresi nell’AUA, si propone lo stralcio della “comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447” dai titoli ricompresi dell’AUA. Tali valutazioni continueranno ad essere effettuate ai sensi della normativa settoriale sull’impatto acustico nell’ambito dei procedimenti di competenza comunale.

Emendamento 22

All’art. 293 del d.lgs. 152/06, comma 1, dopo le parole “o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.” sono aggiunte le seguenti: “Sono da ritenersi conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto i materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del presente decreto e che abbiano caratteristiche merceologiche equivalenti a quelle dei combustibili citati nel suddetto allegato”.

Motivazione

L’Allegato X esiste esclusivamente nella normativa italiana e costituisce un forte limite all’innovazione tecnologica e allo sviluppo dell’economia circolare. La frase oggetto di modifica impedisce nei fatti l’uso di combustibili innovativi derivati dal trattamento rifiuti; a parità di

caratteristiche, mentre la sostanza vergine può essere utilizzata in impianti civili ed industriali, quella ottenuta dal trattamento rifiuti può essere utilizzata solo ed esclusivamente in impianti autorizzati alla gestione rifiuti. La modifica consentirebbe ad un rifiuto che ha cessato di essere tale, dunque autorizzato come End of Waste, di essere utilizzato come combustibile in tutti gli impianti.

- **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**

Emendamento 23

(VIA) L'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006 è così sostituito:

“La verifica di assoggettabilità a VIA su uno o più progetti di cui all'Allegato IV alla Parte II del presente decreto può essere ricompresa nell'ambito della procedura di VAS o nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; a tal fine, il rapporto ambientale di cui all'art. 13 e il rapporto preliminare di cui all'art. 12, comma 1 rispettivamente, contengono anche lo Studio Preliminare Ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell'Allegato IV – bis alla Parte II del presente decreto. In tali casi, la valutazione dell'autorità competente VAS dà atto degli esiti della verifica di assoggettabilità a VIA e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza di tale integrazione procedurale, garantendo tempistiche per l'attività di consultazione non inferiori a quelle previste per i procedimenti ordinari”.

Motivazione

La proposta riguarda la possibilità che la verifica di assoggettabilità a VIA possa essere ricompresa nell'ambito della procedura di VAS o nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Emendamento 24

(VIA) Dopo il comma 4 dell'art. 7-bis del d.lgs 152/2006, è inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a v.i.a. e/o a verifica di assoggettabilità rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione o Provincia Autonoma interessata una comunicazione contenente:

- a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;*
- b) tipologia progettuale individuata come principale;*
- c) altre tipologie progettuali coinvolte;*
- d) autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di v.i.a. o verifica.*

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia Autonoma può esporre al Ministero le proprie considerazioni in merito; entro il termine perentorio di trenta giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia Autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà conseguentemente formalizzare l'istanza per l'avvio del procedimento; decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.”

Motivazione

La proposta ha la finalità di stabilire una modalità procedurale per l'individuazione dell'Autorità competente per opere o interventi complessi - cioè caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a v.i.a. e/o a verifica di assoggettabilità - rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale. È necessario esplicitare il carattere di perentorietà del termine entro il quale deve esprimersi il Ministero dell'Ambiente.

Emendamento 25

(VIA) Dopo il comma 7 dell'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Nel provvedimento autorizzatorio unico regionale si intendono ricompresi, oltre al provvedimento di VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, ove conferenti, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 7, senza applicazione delle specifiche procedure previste dalla normativa di settore per il rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.”

Motivazione:

La proposta è finalizzata a superare dubbi interpretativi e prassi talora non omogenee, chiarendo che il PAUR, in quanto procedimento unico, è lo strumento di semplificazione che consente, attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi decisoria, l'acquisizione di tutti i titoli (quale che sia l'autorità competente: statale, regionale, provinciale o comunale) necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Si ritiene necessario inserire la precisazione “ove conferenti” per consentire alle Regioni e Province Autonome di articolare il PAUR tenendo conto dei diversi assetti organizzativi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 7bis, comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

Emendamento 26

Al punto 7.zb) dell'All. IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole *“...ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA”*

Motivazione:

La proposta ha la finalità di escludere dalla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni.

Proposte di emendamento al d.l. 76/2020:

Emendamento 1

Il comma 3 dell'articolo 29 del d.lgs.152/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle

disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato in sede statale ai sensi degli articoli 25 o 27 ed in sede regionale ai sensi degli articoli 25 o 27 bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”.

Motivazione

Nei casi di cui al comma 3 dell'art.29, il soggetto che ha autorizzato il progetto, senza la previa sottoposizione a verifica di assoggettabilità o a VIA, procede in genere alla sospensione in autotutela del titolo autorizzativo rilasciato e non al suo annullamento. Pertanto un eventuale procedimento di PAUR ex art. 27 bis comprenderebbe solo la VIA e nessun titolo autorizzativo, in quando non vi è alcun titolo da rilasciare. Si propone quindi che anche in sede regionale, così come in sede statale, possa essere svolto un procedimento di VIA postuma patologica con le modalità procedurali ex art. 25 del d.lgs.152/2006.

Emendamento 2

Art. 50, comma 1) lett. f): introduzione del comma 6 bis all'art. 19 del d.lgs 152/2006:

“6 bis) Nel rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, di cui al comma 6, l'autorità competente può chiedere al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata. La richiesta sospende i termini del procedimento, che riprendono a decorrere al momento del deposito della documentazione ad integrazione e chiarimento.”

Motivazione

Le integrazioni ed i chiarimenti di cui al comma 2 dell'art.19 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal D.L. semplificazioni, hanno carattere di completamento formale della documentazione presentata dal proponente (Vi sono tutti gli elaborati ? La normativa di riferimento utilizzata per la loro redazione è corretta ? Eccetera). In esito alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, vi deve essere la possibilità per l'autorità competente di chiedere integrazioni e chiarimenti nel merito al proponente: in caso contrario si inflazionerebbe il numero di procedimenti che si concludono con la sottoposizione a VIA del progetto, aggravando quindi gli oneri amministrativi in capo ai proponenti, pubblici e privati, nonché in capo alla pubblica amministrazione.

Emendamento 3

Art. 50, comma 1) lett. g): abrogazione dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 o, in subordine, ripristino del testo nella versione precedente

Motivazione

Si propone l'abrogazione dell'art. 20 in quanto la fase prevista al successivo articolo 21 (scoping) soddisfa le esigenze dei proponenti nelle fasi preliminari alla presentazione dell'istanza di VIA. Considerate le contraddizioni del testo di cui al D.L., in subordine, si propone il mantenimento del testo nella versione precedente.

Emendamento 4

Art. 50, comma 1) lett. h): modifica dell'art. 21 del d.lgs 152/2006. Al comma 3 dell'art. 21 si propone di mantenere il termine di **sessanta giorni** per la espressione del parere.

Motivazione

Data la portata delle informazioni da gestire nell'ambito della fase di Scoping, che prevede il coinvolgimento di numerosi Enti, il termine di quarantacinque giorni non appare adeguato.

Emendamento 5

Art. 50 comma 1 lett. o).

- Il comma 1 dell'art.27 bis del d.lgs. 152/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti dal proponente.”.

Motivazione

La proposta ha la finalità di mettere al centro delle procedure amministrative il proponente e le sue esigenze imprenditoriali (se privato) oppure i suoi piani e programmi di riferimento nonché i relativi finanziamenti (se pubblico): le autorizzazioni che confluiscono nel PAUR dovrebbero essere solo quelle che il proponente ritiene necessario od opportuno, in base alle proprie esigenze, richiedere. La norma non dovrebbe andare oltre ai bisogni ed alle esigenze del soggetto proponente, il quale può risultare il primo danneggiato dalla necessità, stabilita in via normativa, di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni, pena l'archiviazione della sua istanza.

- Il comma 4 dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 è sostituito dal seguente:
“4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione sul Bollettino ufficiale della Regione territorialmente interessata. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della

legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.”

Motivazione

La proposta tende alla eliminazione dell'obbligo di pubblicazione di un avviso all'albo pretorio dei comuni interessati (si tratta di un metodo di pubblicità scarsamente efficace; in caso di molti comuni l'autorità competente perde molto tempo a far pubblicare l'avviso e ad acquisire la relata di pubblicazione; un comune che vuole fare ostruzionismo ad un progetto potrebbe ritardare la pubblicazione o l'invio della relata). Si propone di sostituire la pubblicazione all'albo pretorio con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

- Il comma 8 dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 è sostituito dal seguente
“8. I termini per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

Motivazione

La proposta ha la finalità di eliminare la perentorietà dei termini per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei proponenti (se un proponente deposita la documentazione integrativa con un giorno di ritardo, a stretta applicazione della norma, occorrerebbe archiviare il procedimento).

- Dopo il comma 8 dell'articolo 27 bis del d.lgs.152/2006 è inserito il seguente:
“8 bis. Qualora con riferimento allo specifico progetto oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, prevede modalità e tempi per il rilascio dei titoli abilitativi residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.”

Motivazione

La proposta ha la finalità di salvaguardare, a tutto beneficio dei soggetti proponenti, l'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento di PAUR, con la possibilità, ad esempio, di rilasciare il provvedimento di VIA e 9 titoli abilitativi, rinviando ad un successivo momento l'unico titolo che non può essere rilasciato in sede di procedimento ex art. 27bis.

Emendamento 6

Art. 52. c. 1.

- Introduzione di un secondo capoverso al comma 2 dell'articolo 242-ter del d.lgs 152/2006.
Dopo le parole “impatto ambientale.”, è inserito il seguente capoverso:
“Gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici suolo e acque sotterranee non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto. “.
- Il comma 3 dell'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 è eliminato.
- Al comma 4 dell'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 le parole da “Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1” a “gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione

rifiuti.” sono sostituite dalle seguenti:

“Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1 si applicano le disposizioni previste dal comma 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”

Art. 52. c.2.

All’art. 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 le parole “sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “sono abrogati i commi 7, 9 e 10”.

Motivazione

Si ritiene di dover cassare la parte nella quale si prevede l'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto.

Si ritiene inoltre che tale disposizione, laddove demanda alle Regioni la determinazione delle opere/interventi esclusi dalla valutazione dell’interferenza, possa creare disparità tra le Regioni stesse. Si ritiene, piuttosto che debba essere esplicitato che non sono soggette alla valutazione di interferenza gli interventi e le opere che non interessano/interferiscono con le matrici suolo e acque sotterranee.

Si ritiene, inoltre, che il comma 4 introduca un appesantimento procedurale e che, pertanto, ai fini del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 debba essere richiamato integralmente il comma 8, dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, *convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*

Emendamento 7

Art. 53. c. 1.

- Al comma 4-bis dell’articolo 252 del d.lgs 152/2006, dopo le parole “Qualora l’indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)” sono inserite le seguenti: “, ovvero dei valori di fondo naturale se già determinati,”.
- All’ultimo capoverso del comma 4-ter dell’articolo 252 del d.lgs 152/2006, dopo le parole “articolo 27-bis,”, sono inserite le seguenti: “che si intende parte integrante del provvedimento conclusivo recante autorizzazione del progetto di bonifica previsto all’art. 252 c.6.”.

Motivazione

Si ritiene che debba essere esplicitato che, se per l’area in questione sono precedentemente determinati i valori di fondo naturale, i medesimi vanno considerati sostitutivi delle CSC.

La disposizione per la quale i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale non appare coordinato con quanto previsto al c. 6 dall’art. 252 del D. Lgs 152/06: “*L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*”. Non è dunque chiaro se il provvedimento unico possa produrre effetti prima dell’approvazione del progetto o se debba intendersi come autorizzazione preliminare

subordinata all'approvazione del progetto, dunque ricompresa nel procedimento di approvazione medesimo da parte del MATTM.

Per le motivazioni sopra espresse, si ritiene necessario esplicitare che, nei casi previsti dall'articolo (opere soggette a VIA regionale), ancorché non acquisiti direttamente dall'autorità competente in materia di bonifica, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo devono essere ricompresi nel provvedimento finale di approvazione del progetto, del quale devono costituire necessario presupposto.

Non appare inoltre chiaro se la disposizione riguardi unicamente il comma 4 ter o si applichi anche alla procedura ordinaria (artt. 242, 252).

Emendamento 8

All'art. 55 comma 1 lett. c) punto 2.3

- la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente “novanta”
- dopo le parole;”motivato espresso”, sono inserite le seguenti:”dall'autorità competente regionale”.

Motivazione

Nello specifico si evidenzia che, le modifiche introdotte dall'articolo 55 del decreto, comma 1, lett. c) 2.3 alle procedure di approvazione del piano per il parco nazionale, risultano di particolare rilevanza sull'assetto delle competenze regionali in materia di aree protette. Queste attribuiscono al Parco (e non più alla Regione, come fino ad ora previsto) la competenza all'adozione del piano, ma confermano comunque in capo alla Regione la competenza alla sua approvazione, da effettuarsi entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento del parere del parco (attualmente sono previsti 120 giorni)”.

I nuovi termini sono eccessivamente ridotti e difficilmente sostenibili, considerato anche che l'attivazione del processo interno di approvazione (atto di Giunta, espressione parere commissione competente, delibera di CR) - che già richiede tempi piuttosto articolati - deve essere preceduta dall'istruttoria di competenza, dalle intese con il parco e con i Comuni interessati, tenuto conto degli esiti VAS, nonché dalle eventuali intese con le altre Regioni sul cui territorio ricade il parco.

Pertanto, si ritiene che, nell'ottica di una riduzione dei termini previsti, non si possa ragionevolmente prevedere un lasso di tempo inferiore ai 90 giorni.

Si rileva, altresì, che, “all'interno dello stesso articolo 55, comma 1, lett. c) 2.3 sarebbe opportuno anche che fosse precisato il ruolo della Regione quale autorità competente alla VAS e definito il momento dell'avvio della procedura VAS.

Emendamento 9

Art. 56, comma 1 lett. a) che modifica l'art. 4 del d.lgs. 28/2011. Non si condivide l'inserimento del comma 6bis

Motivazione

L'inserimento del comma 6 bis può condurre a una errata applicazione della Direttiva 52/2014/UE in merito agli impatti cumulativi e all'elusione delle valutazioni (es. impianto sottosoglia (ndr. quindi non valutato in precedenza) che, per effetto della modifica superi la soglia, e quindi debba essere sottoposto” integralmente” alle procedure di verifica/VIA).

Emendamento 10

Art. 63, comma 1: *si rileva che la locuzione “piani forestali di area vasta” non trova corrispondenza con l’art. 6 del D.Lgs. 34/2018 citato. Pertanto, si chiede di sostituire tale locuzione con “Piani forestali di indirizzo territoriale” (in conformità con il D.Lgs. 34/2018 art. 6, comma 3).*

Emendamento 11

Si propone l’inserimento di un nuovo articolo 64-bis contenente “Disposizioni su Campione d’Italia”.

“Articolo 64-bis Disposizioni su Campione d’Italia

1. Dopo il comma 3 dell’art.194 del D.Lgs152/06 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

3 bis Le imprese svizzere in possesso dell’autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata o riconosciuta dalla Confederazione Svizzera che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti generati ed in partenza dal territorio del comune di Campione d’Italia con destino Svizzera, sono esentate dall’iscrizione di cui all’art.194, c.3 del D.Lgs 152/06.

2. Dopo il comma 5 dell’art.194 del D.Lgs152/06 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

5. *bis A far data dal 1°gennaio 2020, le spedizioni transfrontaliere di rifiuti generati ed in partenza dal Comune di Campione d’Italia con destino Italia o Svizzera non sono soggette al versamento delle spese amministrative di cui all’art. 3, c. 2 del DM 370/98.”.*

Motivazione

Gli emendamenti proposti mirano a semplificare le procedure di esportazione dei rifiuti dal territorio dell’exclave italiana in territorio svizzero, ferma restando l’applicazione delle disposizioni del Reg. CE 1013/06, disposizioni da adottarsi obbligatoriamente al fine della corretta gestione dei rifiuti in virtù della particolare situazione geografica del Comune italiano, circondato dal territorio svizzero e privo di infrastrutture per il trattamento finale degli stessi, anche in considerazione dell’esigua estensione del territorio comunale.

Il primo emendamento rivolto alle Aziende di trasporto svizzere già in possesso di un’autorizzazione al trasporto rifiuti riconosciuta dalla Confederazione elvetica dall’iscrizione all’ANGA, intende agevolare i servizi di trasporto erogati da società svizzere in contratto con impianti di trattamento finale sul territorio elvetico.

Il secondo mira a ridurre i costi a carico dei Notificatori, tra i quali anche lo stesso Comune di Campione d’Italia, già gravati dai costi indiretti per l’ottenimento delle autorizzazioni per l’esportazione dei rifiuti nonché dai premi assicurativi per la stipula delle fideiussioni di cui al DM 370/98, costi dovuti unicamente all’inevitabile necessità di esportazione dei rifiuti per garantire il corretto recupero/smaltimento, diversamente da quanto accade negli altri comuni italiani. Per di più, dato che i diritti amministrativi sono proporzionali al numero di spedizioni autorizzate in notifica e il Comune, deve utilizzare mezzi di piccole dimensioni per l’esportazione dei rifiuti, il costo complessivo delle spese amministrative è notevolmente più alto rispetto a quello sostenuto dai Notificatori “tradizionali” quali stoccaggi di rifiuti o produttori iniziali con grandi quantitativi, che trasportano i rifiuti notificati con mezzi di elevata portata, ottimizzando il numero delle spedizioni e riducendo le spese amministrative.

L’emendamento proposto non comporta un minor gettito per lo Stato dato che i diritti amministrativi sono introitati da Regione Lombardia.

Per le notifiche di esportazione dei rifiuti urbani di competenza comunale, il mancato accoglimento dell'emendamento n.2 potrebbe portare ad un aumento della TARI a carico dei cittadini Campionesi.

AGENDA DIGITALE

Proposte di emendamento al d.l. 76/2020:

Emendamento 1

- All'articolo 12 comma 3, dopo le seguenti parole:
"Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano" sono aggiunte le seguenti: *"o regionale"*;
- all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la rubrica è sostituita dalla seguente *"Autocertificazione ed interoperabilità"*, in fondo al comma 2 la parola *"documenti."* è sostituita dalle seguenti: *"documenti o dati, effettuando preventivamente l'interrogazione in interoperabilità delle piattaforme di cui all'art.40-ter e all'art.50-ter del d.lgs. 50/2005"*.
ed inoltre è aggiunto il seguente comma:
"4. La verifica delle autocertificazioni e l'acquisizione dei documenti già in possesso delle amministrazioni di cui al presente articolo, o dei dati che contengono gli stessi elementi del documento necessario, avviene attraverso interfacce applicative (API) secondo le modalità previste dall'art.50-ter del d.lgs. 50/2005".

Emendamento 2

- All'articolo 15 comma 1, dopo le seguenti parole: *"c) i procedimenti da semplificare"*, sono aggiunte le seguenti: *"e/o da digitalizzare; c-bis) il regime amministrativo a cui il procedimento è ricondotto, anche ai fini della concentrazione di cui all'art.19-bis della legge 241/1990"*
- e dopo le seguenti parole: *"f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea"*, sono aggiunte le seguenti: *" g) il servizio on line a cui il procedimento è correlato nell'ambito della digitalizzazione prevista dall'art.64-bis, comma 1-quater, del d.lgs. 82/2005"*.

Emendamento 3

All'art.24 del DL n.76/2020, al comma 1, le seguenti parole: "1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche on-line, almeno al livello minimo di interazione, e, al fine di attuare il presente articolo, entro il 28 febbraio 2021 aggiornano il catalogo dei servizi pubblici erogati come da art.10, comma 5, del d.lgs. 33/2013 ed al tempo stesso approvano una pianificazione formale delle azioni di trasformazione digitale necessarie a portare a termine entro il 31/12/2022 la digitalizzazione di tutti i servizi al massimo livello di interazione e in piena integrazione con le piattaforme abilitanti nazionali. Il catalogo dei servizi viene pubblicato anche nella piattaforma di cui all'art.50-ter e la pianificazione

viene pubblicata anche nella piattaforma di cui all'art.18 con le modalità definite da AgID”.

Emendamento 4

Art. 24, comma 1 , lett. a). Modifiche all'articolo 3 bis (Identità digitale e Domicilio digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole “ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario”, sono soppresse”.

Emendamento 5

- All'art.24 comma 1, lett, b), n.1) del DL n.76/2020, dopo le parole "con legge dello Stato" sono aggiunte le seguenti: “o della Regione”
- dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. L'indice nazionale di cui al comma 1 svolge anche la funzione di attestazione degli attributi relativi all'iscrizione in albi, elenchi e registri, nelle forme stabilite con il decreto di cui al comma 4 ed in connessione al sistema pubblico delle identità digitali di cui all'art.64”.

Emendamento 6

Art. 24, comma 1, lett. e). Modifiche all'articolo 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2-quinquies, al termine del primo periodo sono aggiunte le parole “nel rispetto di quanto previsto dall'art 5 lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016 e previo esplicito consenso dell'utente alla comunicazione degli attributi”.

Emendamento 7

Art. 24, comma 1, lett, f). Modifiche all'articolo 64 bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'art.64 comma 1-quater, la parola “tutti” è soppressa.

Emendamento 8

Art. 24, comma 1 lett. g) Modifiche all'articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, lettera b) le parole: “o la carta nazionale dei servizi”, sono soppresse .

Emendamento 9

- All'art.25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“2. Per coordinare i processi di accesso e notifica dei documenti pubblici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'articolo 40-ter, al comma 1 le parole “e la sperimentazione” sono sostituite con la parola “progressivo”, e prima delle parole “a

registrazione di protocollo” sono inserite le parole “ad obblighi di pubblicità legale, trasparenza o “

- ed inoltre all'articolo 40-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Per facilitare i processi di accesso e notifica dei documenti pubblici, il sistema di cui al comma 1 assegna un indirizzo internet URL univoco ad ogni documento da esso indicizzato, garantendo che tale indirizzo sia risolto rimandando verso un servizio on-line della singola amministrazione che può visualizzare i metadati del documento e, ove l'utente sia in possesso degli opportuni diritti di accesso, visualizzare l'intero documento in formato aperto e accessibile”.

Emendamento 10

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente articolo:

Articolo 30 bis (Rapporti tra Stato, Regioni e Autonome Locali)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale europea e nazionale, a cominciare dal processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso. In particolare le Regioni e Province Autonome, insieme alle Città metropolitane, le Province e le forme aggregative dei Comuni, attuano il dispiegamento locale delle politiche per il digitale e per l'innovazione, svolgendo il ruolo di comunità regionale per l'innovazione e il digitale (CRID) per i propri territori, nelle forme e nei limiti dettati dalle norme regionali.”

2. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con la Conferenza Unificata, acquisito il parere delle amministrazioni competenti e del Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché previa consultazione pubblica, viene emanato un regolamento attuativo unico per l'amministrazione digitale, contenente l'insieme delle linee guida vincolanti, regole tecniche ed indirizzi per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate, anche parzialmente, con la procedura di cui al primo periodo. Il regolamento può rinviare a specifiche tecniche emanate da AgID per gli aspetti di implementazione tecnologica soggetti a rapida evoluzione o che richiedono continuo adattamento nel tempo. Il Regolamento oltre all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata prevede espressamente il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali in ogni fase del procedimento di formazione delle Linee Guida."

Ed inoltre sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo unico sopra menzionato che ne riprende gli elementi essenziali, gli articoli 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 25, 40-bis, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50-ter, 54, 56, 62-bis e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993.

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene aggiunto il comma 4:

"4. E' istituita la Commissione permanente Stato/Regioni per l'innovazione ed il digitale, coordinata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che coinvolge il Dipartimento della Funzione Pubblica ed i rappresentanti nominati dalla Conferenza delle Regioni e Province

autonome, quale forma di raccordo stabile delle rispettive politiche e per l'istruttoria di intese/accordi di cui al comma 2 nonché rispetto alla individuazione, elaborazione e dispiegamento locale delle linee guida e regole tecniche ."

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene aggiunto il seguente comma:

"1-octies. Il responsabile per la transizione digitale provvede alla redazione annuale di un programma contenente quanto necessario a dare attuazione al comma 1, lettere da h) a j-bis), in una prospettiva almeno triennale e in raccordo con il Piano nazionale e con gli obiettivi dell'agenda digitale europea e nazionale. Qualora esista già una pianificazione regionale in materia (Agenda Digitale) il programma è parte integrante del piano regionale. Il programma è unico e vincolante per tutte gli organismi, anche con autonomia organizzativa e di bilancio, che dipendono dall'amministrazione. La redazione del programma può essere delegata, tramite accordi territoriali, a livello di comunità regionale per l'innovazione e il digitale (CRID). Il programma viene pubblicato anche nella piattaforma di cui all'art.18 con le modalità definite da AgID".

Emendamento 11

All'art.32 comma 1:

- le parole: *"dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: "Art. 13-bis.",* sono sostituite dalle seguenti: *"dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: "Art. 69-bis.""*
- le parole: *"di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti",* sono sostituite dalle seguenti: *"del supporto di esperti messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalle regioni e province autonome, anche attraverso le loro in house, nell'ambito delle comunità regionali per l'innovazione e il digitale (CRID)".*

Emendamento 12

All'art.32, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Per coordinare i processi di gestione dei progetti per la realizzazione dei sistemi informativi nelle PA, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'articolo 73 comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a) aggiungere in fondo "attraverso l'impiego di standard internazionali di architettura enterprise e nel rispetto del quadro europeo di interoperabilità"; alla lettera b) sostituire le parole "servizi in rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa" con le parole "servizi di connettività, di interoperabilità e integrazione nonché lo sviluppo di ecosistemi digitali basati su interfacce applicative (API)"; alla lettera b-bis) aggiungere in fondo "in particolare per l'abilitazione al cloud quale accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, che possano essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il gestore e fornitore del servizio" ed inoltre al comma 3-ter, alla lettera a), sostituire la parola "architetture e

interfacce tecnologiche” con “piattaforme abilitanti ed interfacce applicative (API)” ed lettera c) aggiungere in fondo le parole “cloud (marketplace)”.

Emendamento 13

All'art.32, le parole *"servizi digitali"*, sono sostituite ogni volta che ricorrono, dalle seguenti: *“servizi on-line”*.

Emendamento 14

All'art.33 del DL n.76/2020, al comma 3, le parole: *“nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter)”*, sono sostituite dalle seguenti: *“i concessionari di servizi pubblici hanno l'obbligo di rendere disponibili tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), e tal fine nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di tali servizi in concessione è previsto l'obbligo in questione insieme alle modalità ed i formati da utilizzare”*.

Emendamento 15

- All'art.33 comma 1, le parole: *“In caso di mancanza di accordi quadro “sono sostituite dalle seguenti: “Nella strategia nazionale dati”*.
- all'art.34 comma 1, dopo le parole: *“possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente”*, sono aggiunte le seguenti: *“fino alla data stabilita nella strategia nazionale dati”*.

Emendamento 16

All'art.34, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per facilitare i processi di interoperabilità, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2 dell’articolo 50, le parole “, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;” sono soppresse.

Emendamento 17

Dopo l’articolo 37 è inserito il seguente:

“Articolo 37 bis (Agevolazioni in materia di IVA di reti pubbliche in fibra ottica)

1. Al fine di agevolare i processi di digitalizzazione in ambito scolastico, sanitario e del lavoro in generale imposti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività volte alla realizzazione e ammodernamento delle reti in fibra ottica a Banda Ultra Larga commissionate o finanziate da soggetti pubblici e finalizzate allo sviluppo della digitalizzazione delle scuole, della sanità, delle aree industriali e per il potenziamento dello smart working effettuate entro il 31/12/2023, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proposte di emendamento al d.l. 76/2020, da inserire nel Titolo II “Semplificazioni procedurali e responsabilità”, Capo I, “Semplificazioni procedurali”

“Art. XX (Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n.214)”

"All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

- ai commi 125 e 125 bis le parole “, in denaro o in natura” sono sostituite da “di stato ovvero in regime de minimis”;
- al comma 125 ter le parole “ricevuti con un importo minimo di” sono sostituite da “erogati di valore superiore a”;
- al comma 125-ter le parole “si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti” sono sostituite da “si applica la decadenza dal beneficio concesso ed erogato con restituzione integrale ai soggetti concedenti delle somme già erogate”;
- al comma 125 quinquies le parole “, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza” sono abrogate;
- dopo il comma 125-sexies è aggiunto il comma 125-septies “Per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici comunque denominati, i contributi o gli aiuti di stato o in regime de minimis di importo superiore a mille euro, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 da parte delle pubbliche amministrazioni concedenti i benefici assolve gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, nonché gli obblighi di verifica di cui al c. 125-ter per le pubbliche amministrazioni concedenti i benefici”;
- il comma 127 è così sostituito: “Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 125-bis non si applica alle singole sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici, contributi o aiuti di stato o in regime de minimis, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria concessi al soggetto beneficiario d'importo inferiore a 10.000 euro;
- il comma 128 è abrogato.

Motivazione

Le modifiche proposte rispondono ad esigenze di razionalizzazione degli oneri di trasparenza legati ad erogazioni pubbliche previsti dai commi 125 e s.s. dell'articolo 1 della L. 04/08/2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che vincolano i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi e aiuti comunque denominati a renderli pubblici senza considerare che già le Pubbliche Amministrazioni, in qualità di autorità concedenti devono pubblicare tali dati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per tutti i soggetti (imprese e non) e nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi della normativa sugli aiuti di stato sia per aiuti di stato che aiuti in regime de minimis, pubblicazione che si riflette nella sezione trasparenza del Registro medesimo.

Le modifiche ai commi 125 e 125 bis sono finalizzate ad includere gli aiuti in regime de minimis (c.d. aiuti di importanza minore) e a togliere i corrispettivi in natura che in ogni caso devono essere quantificati e imputati nel corrispettivo valore in denaro.

La modifica all'art. 125 ter chiarisce che i duemila euro si riferiscono alla soglia dei singoli benefici economici erogati al beneficiario oltre la quale si applica la sanzione.

La modifica all'art. 125 quinquies rende di fatto analoga alla pubblicazione da parte delle imprese la registrazione degli aiuti di stato e delle agevolazioni concesse in regime de minimis all'interno del Registro Nazionale Aiuti. Vista la possibilità, data alle imprese dalla norma, di indicare genericamente in nota integrativa (se soggetti obbligati al deposito dei bilanci) ovvero sul sito proprio o dell'associazione di rappresentanza (per gli altri soggetti che non depositano bilanci) di aver ricevuto aiuti di stato registrati in RNA, non si rinviene la ratio di tale obbligo che potrebbe però comportare oltre alla sanzione pecuniaria per l'inadempimento anche la decadenza dal contributo

L'aggiunta del comma 125 –septies in ottica di semplificazione, come previsto in analogia per i soli aiuti di stato al comma 125 quinquies, sostituisce e assolve gli obblighi a carico delle imprese e degli altri soggetti indicati nel secondo periodo del comma 125, con le pubblicazioni già disposte dal d.lgs 33/2013 in materia di trasparenza. Poiché tali adempimenti sono obbligatori per le P.P.A.A. concedenti e prevedono anche la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile degli uffici competenti, l'assolvimento di tali obblighi si considera esaustivo anche dal punto di vista delle verifiche in carico alle P.P.A.A.

Le modifiche al comma 127 sono finalizzate a chiarire che gli obblighi di pubblicazione a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125 bis sono dovuti per le singole sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici, contributi o aiuti di stato o in regime de minimis di importo superiore a dieci mila euro.

Il comma 128 fa riferimento a beneficiari “controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche” ma non ricorrono allo stato ipotesi disciplinate di controllo tra gruppi di persone fisiche, né dati consolidati degli stessi. Diventa quindi impossibile applicarla.

INFRASTRUTTURE

Proposte di emendamento al d.l. 76/2020:

Emendamento 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al primo periodo le parole: *“si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”* sono sostituite dalle seguenti: *“le stazioni appaltanti possono applicare le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora i bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data, siano inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”*;
- b. al secondo periodo le parole *“di adozione dell'atto di avvio del procedimento”* sono sostituite dalle seguenti *“di pubblicazione del bando o avviso, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, dall'invio della lettera di invito”*;
- c. al secondo periodo dopo le parole *“nei casi di cui al comma 2, lettera b)”* sono inserite le seguenti: *“e a sei mesi nei casi di procedura aperta. Dal computo dei tempi sono esclusi i termini di competenza di altre amministrazioni”*.

2. Al comma 2 dell'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole *“decreto legislativo n. 50 del 2016”* sono inserite le seguenti: *“e ferma la possibilità di ricorrere alle procedure di cui agli artt. 60 e 61 del D.lgs. 50/2016”*;
 - b) le parole *“le stazioni appaltanti procedono”* sono sostituite dalle seguenti: *“le stazioni appaltanti possono procedere”*.
 - c) dopo le parole: *“secondo le seguenti modalità”* sono inserite le seguenti: *“e applicando, per i lavori nonché per i servizi di ingegneria e architettura, quanto previsto dal successivo art. 2 bis:”*;
 - d) alla lett. b le parole *“nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”*, sono soppresse.
3. Al comma 3 dell'art. 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole *“a loro scelta”* sono aggiunte le seguenti parole: *“in deroga all'art.95 comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.

Motivazione

La proposta emendativa di cui all'art. 1, comma 1 (lett. a) precisa che il termine a partire dal quale si applica il presente decreto decorre dalla pubblicazione del bando e dagli avvisi e non dalla determina a contrarre, in conformità a quanto previsto all'art. 216 del Codice.

Si propone, inoltre, di estendere l'applicabilità del presente decreto sino al 31 dicembre 2022, in quanto si ritiene necessario un periodo più lungo al fine di accelerare effettivamente gli investimenti.

La proposta di cui al comma 1 (lett. b) precisa il termine per concludere le procedure aperte, dato che è stato chiarito che anche nelle procedure sotto-soglia è ancora possibile ricorrere alle procedure aperte. Inoltre, preme specificare che, ai fini del computo dei termini, sono esclusi quelli di competenza di altre amministrazioni (ad esempio, quindi, i tempi per ricevere l'esito dei controlli,) in quanto ci sono alcune attività che fuoriescono dal controllo del RUP, non potendo egli incidere sulle relative tempistiche.

La proposta di cui all'art. 1, comma 2 (lett. a) mira a rendere facoltativo l'utilizzo delle procedure del presente articolo, lasciando ferma la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie previste dal codice.

La proposta di cui al punto 3 ha l'obiettivo di coordinare la norma del decreto con la proposta di cui all'art. 2bis, comma 9 in cui si propone, per i servizi di architettura e ingegneria, il criterio del prezzo più basso.

Emendamento 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, dopo le parole *“si applicano le procedure di affidamento della disciplina di esecuzione del contratto di cui al presente articolo”*, sono aggiunte le parole *“e quanto previsto dall'art. 2bis relativamente agli appalti di lavori nonché ai servizi di ingegneria e architettura”*;
 - b) al primo periodo le parole: *“qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”* sono sostituite dalle seguenti: *“qualora i bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data, siano inviati gli inviti a presentare le offerte.”*;

- c) al secondo periodo le parole *“di adozione dell’atto di avvio del procedimento”* sono sostituite dalle seguenti *“di pubblicazione del bando o avviso, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, dall’invio della lettera di invito”*;
 - d) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *“per le procedure di particolare complessità, debitamente motivata nell’atto di avvio del procedimento, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando o avviso, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, dall’invio della lettera di invito. Dal computo dei tempi sono esclusi i termini di competenza di altre amministrazioni”*.
 - e) nell’ultimo periodo, le parole *“Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente”* sono sostituite da *“Il mancato rispetto dei termini di cui ai periodi precedenti”*.
2. Al comma 2 dell’art. 2 le parole *“agli articoli 61 e 62”* sono sostituite con le seguenti *“all’art. 62”*.
 3. Al comma 4 dell’art. 2 al primo periodo dopo le parole: *“sanitaria e carceraria”* sono inserite le parole: *“edilizia pubblica”*, dopo le parole *“operano in deroga ad ogni”* è aggiunta la seguente *“altra”*.
 4. Al comma 5 dell’art. 2 dopo le parole: *“procedura di appalto”* sono aggiunte le seguenti: svolta ai sensi del comma 4.
 5. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: *“5 bis: Alle procedure del presente articolo, la stazione appaltante può motivatamente applicare il comma 4 dell’art.1”*.

Motivazione

La proposta emendativa di cui all’art. 2, comma 1 precisa che il termine a partire dal quale si applica il presente decreto decorre dalla pubblicazione del bando e dagli avvisi e non dalla determina a contrare, in conformità a quanto previsto all’art. 216 del Codice. Ciò garantirebbe una maggiore certezza del diritto. Si propone, inoltre, di estendere l’applicabilità del presente decreto sino al 31 dicembre 2022, in quanto si ritiene necessario un periodo più lungo al fine di permettere l’applicazione delle presenti norme semplificatorie anche ai nuovi investimenti che maturano nel corso dell’anno, i quali hanno bisogno di un maggiore tempo progettuale.

La proposta emendativa di cui al punto 1, lett. b) mira ad introdurre un termine più lungo (e più realistico) per il completamento delle procedure di particolare complessità. Tale complessità dovrà comunque essere motivata.

La modifica di cui al punto 2 corregge quello che si presume essere un mero errore materiale.

La proposta di cui al punto 3 estende le deroghe previste dal presente articolo anche al settore dell’edilizia pubblica, assorbendo anche l’attività di ricostruzione pubblica delle aree colpite da eventi sismici.

Emendamento 3

Dopo l’art. 2 sono inseriti i seguenti:

Art. 2 bis - Semplificazione ed accelerazione negli appalti di lavori, opere pubbliche ed infrastrutture pubblici di lavori.

1. *Fino al 31.12.2022, le stazioni appaltanti possono procedere ad affidare con le modalità indicate all’articoli 1 e 2 e con le ulteriori modalità disciplinate nel presente articolo, i seguenti appalti:*
 - a) *appalto di sola esecuzione;*

- b) *appalto su progetto definitivo, avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori;*
 - c) *appalto su progetto preliminare, avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori.*
2. *Per gli affidamenti di sola esecuzione si applicano le procedure di cui all'art. 1 comma 2 e nel caso di affidamento mediante procedura negoziata gli operatori da invitare sono individuati sulla base di elenchi di operatori economici se formati o a seguito di indagine di mercato, prevedendo la partecipazione di operatori aventi sede legale e operativa nella regione in cui ha sede la stazione appaltante nella misura almeno del 50%, se esistenti.*
Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, di cui al decreto n. e comunque almeno fino al 31 dicembre 2022, al fine di evitare spostamenti interregionali che potrebbero alimentare il rischio di ulteriore contagio, gli operatori da invitare sono individuati dal RUP attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, tra quelli aventi sede legale e operativa nella regione in cui ha sede la stazione appaltante.
3. *Fino al termine di cui al comma 1, è consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui al comma 1 lett. b), previsto dal successivo art. 2 ter, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.*
4. *Fino al termine di cui al comma 1 e per lavori di importo superiore a 10 milioni di euro, è consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui al comma 1 lett. c), previsto dal successivo art. 2 ter, da aggiudicarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.*
5. *Nelle procedure di affidamento di lavori di cui al comma 1, anche di importo superiore alle soglie comunitarie, nonché negli affidamenti di servizi di architettura ingegneria inclusa l'attività di progettazione, le stazioni appaltanti possono prevedere:*
- a) *l'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016, esaminando dapprima le offerte presentate dai concorrenti e poi verificando la conformità della documentazione amministrativa nei confronti del primo e del secondo concorrente in graduatoria;*
 - b) *di ridurre il termine massimo del soccorso istruttorio a cinque giorni;*
 - c) *di procedere alla verifica dell'anomalia esclusivamente nei casi nei quali la migliore offerta appaia anormalmente bassa, sulla base di elementi specifici, salvo quanto previsto all'art. 1 comma 3;*
 - d) *dopo l'aggiudicazione non efficace, di procedere contestualmente alla verifica dei costi della manodopera e alla verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016;*
 - e) *di prevedere per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche un termine non superiore a 30 giorni. Ai membri interni delle Commissioni giudicatrici è riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;*
 - f) *prevedere, decorsi 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni per la verifica dei requisiti, la possibilità di stipulare il contratto con clausola risolutiva espressa nel caso di successivo esito negativo dei controlli con pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite;*

- g) *di procedere dopo l'aggiudicazione efficace, nelle more della stipula del contratto, alla consegna dei lavori o all'avvio dell'attività di progettazione;*
 - h) *in tutte le ipotesi di risoluzione del contratto ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del d.lgs.159/2011, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall'interpellato;*
 - i) *la previsione nel quadro economico dell'opera di una somma pari al massimo al 5% dell'importo a base di gara, quale importo massimo per far fronte in caso di contenzioso al risarcimento riconosciuto dal Giudice Amministrativo senza risolvere il contratto stipulato, se compatibile con la fonte di finanziamento. La stazione appaltante stipula il contratto senza incorrere in responsabilità laddove sia intervenuto un giudizio di primo grado ad essa favorevole.*
6. *Per gli interventi ricompresi nel presente articolo, il RUP risponde per danno erariale solo nei casi di dolo.*
 7. *La soglia di cui all'art 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 è innalzata a 2 milioni di euro.-*
 8. *Il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/2016 per la stipula del contratto non trova applicazione per gli affidamenti fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016.*
 9. *Per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art.35, è possibile procedere utilizzando il criterio del solo prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1 comma 3. Rimane la possibilità di ricorrere al criterio miglior rapporto qualità/prezzo in ragione della natura, oggetto e caratteristiche, in tal caso la valutazione dell'offerta può essere demandata al RUP. In tali casi, le stazioni appaltanti possono derogare all'applicazione degli artt. 23 comma 13 e 34 del d.lgs. 50/2016.*
 10. *Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché per i lavori, è possibile procedere a gara a prescindere dall'obbligo di inserimento nella programmazione biennale di servizi e forniture e triennale di lavori prima dell'indizione della gara.*
 11. *Le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 dagli appaltatori, sono pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione un modello di formulario informatizzato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*
 12. *Le stazioni appaltanti che presentino carenze di personale per l'assolvimento dell'incarico di RUP, possono avvalersi di personale qualificato di appartenenza di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero di personale esterno con adeguato curriculum professionale coerente con le finalità dell'incarico.*
 13. *Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, di cui al decreto n.e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le stazioni appaltanti non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016.*
 14. *E' soppresso l'art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

15. Per le finalità del presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici, effettuata la ricognizione sullo stato delle opere pubbliche incompiute, e, verificato il perdurare dell'interesse pubblico delle stesse, ne promuovono prioritariamente i lavori di completamento.

Motivazione (Procedure semplificate)

Le presenti proposte sono volte a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici ed a ridurne i tempi, al fine di accelerare gli investimenti.

In particolare, tale norma individua e disciplina tre distinte tipologie di affidamenti:

- appalti di sola esecuzione lavori;
- appalti sulla base del progetto definitivo (quindi avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori);
- appalti basati su progetto preliminare c.d. complessi (quindi affidamenti aventi ad oggetto la redazione del progetto definitivo, esecutivo e l'esecuzione dei lavori).

Il secondo comma, che riguarda gli appalti di sola esecuzione, disciplina la procedura negoziata per gli affidamenti di importo fino alla soglia comunitaria, fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie con le opportune semplificazioni enucleate ai commi successivi. Resta, altresì, ferma la possibilità di ricorrere alle procedure disciplinate all'art. 36 del codice. La norma persegue anche il fine di agevolare le imprese operanti sul territorio così da ridurre l'impatto della crisi economica soprattutto sulle PMI.

L'ultimo periodo del comma in esame, in linea con gli attuali provvedimenti del Governo, mira a limitare gli spostamenti di personale delle imprese sul territorio nazionale al fine di contenere la diffusione del contagio da Codiv-19.

Il terzo comma disciplina l'appalto integrato affidato sulla base del progetto definitivo. Si propone di ricorrere alla procedura aperta e di affidare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo al fine di preservare la qualità progettuale e gli aspetti tecnici.

Il quarto comma dà la possibilità di ricorrere all'appalto integrato c.d. complesso che consente alla stazione appaltante di porre a base di gara il solo progetto preliminare nel caso di lavori di importo superiore a 10 milioni di euro. Si propone di ricorrere alla procedura aperta e di affidare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Al quinto comma sono previste importanti semplificazioni nella fase di affidamento, riferite alle procedure enucleate ai commi precedenti. In particolare, sulla base delle prime applicazioni delle tecniche di project management nei contratti pubblici, si è previsto di lavorare per fasi parallele e non in sequenza, al fine di velocizzare i tempi di affidamento delle procedure (si veda, in particolar modo, la lett. d) che consente alle S.A. di svolgere più attività della procedura contestualmente; la lett. a), che rimanda all'inversione della busta, meccanismo che riduce notevolmente i tempi di affidamento). E' stata prevista la possibilità di limitare la verifica dell'anomalia ai soli casi in cui la SA ravvisi che l'offerta appaia anormalmente bassa, sganciandola dagli automatismi previsti all'art. 97 d.lgs. 50/2016. Sono, inoltre, stati ridotti alcuni termini temporali (es. soccorso istruttorio). Si propone poi di estendere gli incentivi tecnici anche ai commissari di gara, al fine di stimolare una più efficiente e veloce attività della commissione; contestualmente, si propone di fissare un termine massimo di 30 giorni per la valutazione delle offerte sempre nell'ottica di comprimere i tempi di affidamento. La lett. f) mira a cristallizzare il termine massimo di attesa per la richiesta dei certificati ai fini delle verifiche a 30 gg, decorsi infruttuosamente i quali la stazione appaltante potrà stipulare il contratto; l'esigenza di garantire un presidio di legalità è attuata mediante l'obbligatorietà di inserire, in caso di stipula del contratto, una clausola risolutiva espressa volta a

risolvere immediatamente il contratto nelle ipotesi di successivo esito negativo delle verifiche. Si è, infine, proposto di consentire l'interpello dei concorrenti in graduatoria alle stesse condizioni offerte da questi ultimi in sede di gara.

Le proposte di cui ai commi 6 e 7 mirano a ridurre l'effetto "bloccante" causato dal contenzioso avente ad oggetto le gare. Al fine di non ledere il diritto a ricorrere, si è proposto di specificare che tali ricorsi vengono definiti con sentenza in forma semplificata, entro il termine di 30 gg. Ciò al fine di rendere la definizione di tali giudizi più veloce. Contestualmente, al fine di non bloccare la stipula dei contratti, si è reso necessario esplicitare che la stazione appaltante possa, a seguito di giudizio di primo grado ad essa favorevole, stipulare il contratto senza che ciò sia causa, in caso di successiva soccombenza, in appello, di responsabilità. L'amministrazione, quindi, potrà consegnare i cantieri nel caso in cui non risulti soccombente nel primo grado di giudizio. In tale ottica, si è reso necessario specificare che una eventuale successiva soccombenza della SA in appello non è causa di risoluzione del contratto stipulato; pertanto, si è proposto in questi casi di prevedere il riconoscimento del solo risarcimento nella misura massima del 5% dell'importo a base d'asta. Quest'ultima previsione è stata coordinata con la lett. i) del comma 5 che consente alla SA di inserire nel quadro economico dell'opera una somma pari al 5% dell'importo a base di gara per far fronte in caso di contenzioso al risarcimento.

Al comma 8, in coerenza con le direttive comunitarie sui ricorsi in materia di appalti applicabili al sopra soglia, è stata proposta la non applicazione della c.d. clausola di "stand and still" per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Pertanto, i tempi di aggiudicazione si ridurrebbero di 35 gg.

La proposta di cui al comma 9 intende introdurre semplificazioni all'affidamento degli incarichi professionali e a derogare, in questa fase emergenziale, all'utilizzo del BIM e dei CAM per i soli affidamenti sottosoglia.

Al comma 10 è stata inserita una deroga all'obbligo di preventivo inserimento negli atti programmatori degli incarichi di progettazione e appalti di lavori.

Le previsioni derogatorie proposte devono necessariamente essere temperate con misure volte a garantire la massima trasparenza e controllo. Per tale ragione è stato inserito il comma 11, volto essenzialmente a rilevare informaticamente la filiera dei sub-contratti che, come noto, in mancanza di controlli, potrebbero prestarsi ad infiltrazioni criminali. Al fine di velocizzare e semplificare e controllare le comunicazioni sui subcontraenti e consentire così la tracciabilità degli stessi nei cantieri, verrà realizzato un apposito formulario informatizzato disponibile online.

La ratio dell'ultimo comma proposto mira a sostenere la ripresa delle attività da parte delle imprese che hanno già stipulato un contratto con le amministrazioni prima dell'emergenza COVID-19 ed hanno già effettuato parte delle lavorazioni. In particolare la norma prevede l'anticipazione di un'ulteriore quota del 20% previa costituzione delle garanzie previste dall'art 35 del D.Lgs 50/16 e garantire liquidità alle imprese.

Art. 2 ter – Nuova disciplina dell'appalto di progettazione ed esecuzione

1. *Per gli appalti di importo superiore a 10 milioni di euro le stazioni appaltanti possono utilizzare l'appalto di progettazione ed esecuzione ponendo a base di gara un progetto preliminare o un progetto definitivo, con i contenuti di cui al D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 207/2010. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai concorrenti la presentazione di eventuali migliorie progettuali e di ulteriori elementi da valutare anche in modalità tabellare.*

2. *Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria fino all'importo di 10 milioni, le stazioni appaltanti possono utilizzare l'appalto di progettazione ed esecuzione ponendo a base di gara un progetto definitivo, secondo le previsioni di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, con i contenuti ivi previsti. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai concorrenti la presentazione di eventuali migliorie al progetto definitivo e di ulteriori elementi da valutare anche in modalità tabellare.*
3. *Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice prima dell'avvio delle procedure di gara provvede a verificare il livello di progettazione svolto. La stazione appaltante può prevedere che i soggetti incaricati della verifica possano anche svolgere attività di supporto all'amministrazione nella fase di esecuzione dei lavori, sino al collaudo. Nel caso di affidamento dell'attività di verifica a soggetti esterni all'amministrazione gli affidamenti ai soggetti di cui al successivo comma 4 possono prevedere lo svolgimento anche delle predette attività.*
4. *A prescindere dall'importo dell'intervento, le stazioni appaltanti verificano la rispondenza degli elaborati progettuali avvalendosi di professionalità interne o, in alternativa, di società accreditate per l'attività di verifica. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti, provvedono ad attivare la verifica preventiva in contemporanea con l'avvio dell'attività progettuale realizzata dall'appaltatore.*
5. *Agli affidamenti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare:*
 - a) *imprese con SOA per progettazione ed esecuzione;*
 - b) *imprese in raggruppamento con progettisti;*
 - c) *imprese che indicano i progettisti.*
6. *Nel bando le stazioni appaltanti fissano i tempi per la progettazione e le penali da applicare in caso di ritardo.*
7. *All'appaltatore non è riconosciuto alcun corrispettivo che comporti una maggiore spesa per varianti e riserve causate da errori o carenze del progetto esecutivo redatto dallo stesso fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art. 1664 del codice civile o di sopravvenuti rinvenimenti nei siti interessati alle opere, da considerarsi assolutamente imprevedibili alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale applicabile in fase d'indagini e studi preliminari.*

Motivazione (Appalto di progettazione ed esecuzione):

Anzitutto, preme specificare che la proposta si riferisce esclusivamente ai lavori pubblici ed è una norma a carattere straordinario in quanto si applica solo fino al 31 dicembre 2022.

Tale disposizione di pone come speciale e quindi derogatoria, rispetto all'assetto normativo introdotto con il d.l. semplificazioni che invece è esteso anche a servizi e forniture.

Si propone, in particolare, di introdurre l'utilizzo dello strumento dell'appalto di progettazione ed esecuzione al fine di accelerare le procedure di affidamento dei lavori fino al 31.12.2022, accorpendo la fase progettuale a quella esecutiva e semplificando l'offerta con la richiesta, in luogo di un livello progettuale, di presentazione di eventuali migliorie e/o di ulteriori elementi da valutare esclusivamente in modalità tabellare. Ne consegue che il contratto sarà stipulato sulla base del progetto preliminare (o definitivo) posto a base di gara, integrato con le eventuali migliorie dell'aggiudicatario. In particolare, il dettato normativo proposto, prevede al comma 1, la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i lavori complessi superiori a 10 milioni di euro anche sulla base della progettazione preliminare e non solo di quella definitiva. In tali casi l'offerta dell'OE

dovrà però contenere elementi migliorativi e indicazioni delle stesse contenute in elenchi tabellari al fine di consentire una più celere e spedita attività di valutazione della PA. Al secondo comma invece, è prevista la disciplina dell'appalto integrato per lavori compresi tra la soglia comunitaria e 10 milioni di euro, ponendo a base di gara il progetto definitivo in possesso dell'amministrazione.

Al comma 3 è previsto che le attività di verifica della progettazione siano coordinate con quelle della fase di elaborazione progettuale al fine di consentire una più celere attività di validazione delle stesse e maggiore controllo da parte dell'amministrazione. Inoltre, al fine di rafforzare un presidio nella fase dell'esecuzione dell'opera, è stato previsto che la stazione appaltante possa prevedere che i soggetti incaricati della verifica svolgano attività di supporto all'amministrazione sino al collaudo. Il comma 4, prevede una norma volta a semplificare ed accelerare le attività di verifica della progettazione da parte della PA, introducendo una deroga a quanto previsto dall'art 26 comma 6 del d.lgs. 50/2016 ovvero la possibilità per le SA di procedere ad attività di verifica anche mediante l'utilizzo di strutture proprie. Inoltre, tale previsione è volta a favorire ed accelerare le attività di verifica mettendo in parallelo le attività del professionista incaricato con quelle del verificatore della PA.

Al comma 5, al fine di tutelare l'attività dei professionisti indicati dall'OE, relativamente alla sola progettazione, è stata inserita la disciplina afferente il compenso di questi ultimi i quali potranno ricevere il compenso maturato per le prestazioni svolte direttamente dalla SA sulla base di quanto indicato in offerta economica.

Al comma 8, si è reso necessario temperare la disciplina derogatoria in esame, prevedendo un espresso divieto all'appaltatore di proporre varianti e riserve che derivino dal progetto da lui stesso redatto. Tale previsione infatti tutela l'Amministrazione da eventuali ed ulteriori richieste di somme aggiuntive da parte dell'OE. Si è fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art. 1664 del codice civile o di sopravvenuti rinvenimenti nei siti interessati alle opere, da considerarsi imprevedibili in base all'ordinaria diligenza professionale.

Art. 2 quater - Conferenza Unica di Servizi, VIA e autorizzazioni per la realizzazione dei lavori pubblici.

Fino al 31.12.2022 per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni normative previste dagli artt.li 2 bis e 2 ter la conferenza dei servizi, si svolge con le modalità di cui all'art. 14-bis della legge 241/1990. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine della conclusione finale del procedimento. Sono fatti salvi eventuali maggiori termini previste da norme di recepimento delle normativa europea in materia ambientale

Fino al 31.12.2022, nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, il termine di cui al comma 2 dell'art 14-ter è fissato in 30 giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

1. *Entro e non oltre 10 giorni dall'avvio delle attività delle conferenze le amministrazioni e gli enti coinvolti possono richiedere chiarimenti ed integrazioni relative a meri aspetti tecnici degli interventi anche in modalità telematica. Per gli interventi complessi, su valutazione*

dell'amministrazione precedente o anche su richiesta di un'amministrazione convocata, le attività di chiarimento ed integrazione tra le amministrazioni possono svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti telematici ed in videoconferenza al fine di semplificare le attività di confronto amministrativo, comunque nel termine perentorio di cui al presente comma, primo capoverso.

- 2. I rimedi avverso la determinazione finale di conclusione della conferenza dei servizi sono ammessi unicamente nei casi di cui all'art.14 quinquies della legge 241/1990 se il dissenso motivato è conseguente alla non conformità dell'intervento o del progetto alla specifica normativa o pianificazione di settore ed ha altresì indicato le ragioni per le quali non è stato possibile fornire condizioni o prescrizioni per il superamento del dissenso stesso. I progetti e gli interventi volti al superamento di situazioni emergenziali costituisce motivo prevalente nella valutazione comparativa degli interessi tutelati.*
- 3. Ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà.*
- 4. Fino al 31.12.2023, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2005, i progetti degli interventi che ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 2 bis e 2 ter ivi compresi gli interventi individuati ai sensi dell'art. 51 comma 1, ad eccezione delle opere di particolare rilevanza nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, previa intesa della Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono sottoposti a VIA in sede regionale. Se l'opera interessa il territorio di più regioni la VIA è effettuata dalla Regione nel cui territorio ricade la componente prevalente dell'opera, con applicazione di un criterio estimativo dei costi previsti (da coordinare con l'art. 51).*
- 5. Fino al 31.12.2023 per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni normative è soppresso il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui all'art. 215 del d.lgs. 50/2016.*
- 6. Fino al 31.12.2022, al fine di garantire i tempi previsti per l'avvio e l'esecuzione delle opere, le autorizzazione, le approvazioni, i pareri vincolanti, i nulla osta e tutti i pareri comunque denominati che si rendessero necessari in fase di esecuzione dell'appalto, compresi quelli riguardanti la sicurezza dei lavoratori e quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla sicurezza, o alla tutela della salute dei cittadini, dovranno essere rilasciate nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro richiesta aumentati di ulteriori 15 giorni in caso di particolare complessità dell'istruttoria, rappresentata dall'amministrazione competente al rilascio del parere prima dello scadere del termine perentorio di 30 giorni.*

Motivazione (Conferenza unica servizi):

Al fine di accelerare le procedure di approvazione dei progetti risulta indispensabile intervenire sulla disciplina vigente della conferenza di servizi con alcune disposizioni di carattere straordinario intese a:

- prevedere lo svolgimento della conferenza unicamente nella modalità semplificata della conferenza asincrona anche quando debbano essere acquisiti pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini; si prevede inoltre che le amministrazioni forniscano maggiori e più

- precise indicazioni sulla natura del dissenso ai fini delle conseguenti valutazioni da parte delle amministrazioni procedenti;
- prevedere comunque delle fasi di interlocuzione per i chiarimenti e integrazioni afferenti gli aspetti tecnici attraverso modalità informali (modalità telematiche) anche con riunioni in video conferenza in caso di progetti complessi;
 - stabilire il principio che l’assenso espresso in conferenza diviene definitivo per l’amministrazione che lo ha reso, e che i rimedi contro le determinazioni della conferenza riconosciuti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini che hanno espresso dissenso sono consentiti solo se il dissenso motivato è conseguente alla non conformità dell’intervento o del progetto alla specifica normativa o pianificazione di settore e se nella motivazione del dissenso è specificata la ragione per la quale non è stato possibile esprimere un assenso con condizioni e prescrizioni. In tal modo dette amministrazioni sono tenute, prima di esprimere il dissenso, a valutare se è possibile rendere un parere positivo con prescrizioni e condizioni;
 - nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario convocare una conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione (per le migliorie presentate in sede di gara) tutti i termini sono ridotti della metà.
 - La proposta di cui al comma 5 è finalizzata ad accelerare la procedura di approvazione dei progetti di opere pubbliche che ricadono nell'ambito di applicazione delle norme di semplificazione delle procedure di affidamento e dell'appalto integrato, attraverso una deroga alle disposizioni del codice dell'ambiente che stabiliscono la competenza ad effettuare la VIA, stabilendo che la stessa è effettuata in sede regionale. La deroga non si applica unicamente per le opere di particolare rilevanza nazionale da individuarsi con DPCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento, sentita la Conferenza Unificata.
 - Al comma 6, fino al 31.12.2023, al fine di coordinare tale disciplina speciale con il T.U. dell’ambiente, si propone di derogare anche all’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006. La proposta di cui al comma 6 intende semplificare le procedure amministrative di VIA di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, eventualmente necessarie anche a seguito dell’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19, riconducendo la procedura all’acquisizione dei titoli di natura ambientale in analogia a quanto già avviene nelle procedure di carattere nazionale e nell’ottica dello snellimento e razionalizzazione delle stesse, tenuto conto che nell’ambito della definitiva approvazione dei progetti si provvederà all’acquisizione dei titoli di natura non ambientale necessari
 - il comma 6 disapplica l’ulteriore fase del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nei casi in cui sarebbe richiesto dalla vigente normativa;
 - infine il comma 7 prevede di accelerare l’acquisizione di quanto si rendesse necessario nelle fasi successive all’approvazione del livello progettuale posto a base di appalto, stabilendo un termine perentorio per il loro rilascio, anche nell’eventualità in cui dovessero essere acquisiti pareri o nulla osta o autorizzazioni relativi alla sicurezza o da parte delle amministrazioni/enti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini
 - ridurre i tempi per le operazioni di occupazione d’urgenza e per l’esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere;

- Ridurre i tempi per l'autorizzazione all'ingresso nell'altrui proprietà finalizzata allo svolgimento delle operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione della progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

Emendamento 4

1. Al comma 1 dell'art. 6, nel primo periodo le parole: *“Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di”* sono sostituite dalle parole *“Fino al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di opere pubbliche, le stazioni appaltanti possono costituire”*.
2. Al comma 2 dell'art. 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi quindici giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse statale, dalle Regioni e dalle Province autonome per le opere realizzate direttamente dalle stesse, e dalle Province o dalle Città metropolitane per le restanti opere pubbliche”*.
3. Al comma 4 dell'art. 6 il primo periodo è soppresso.

Motivazione

La proposta al punto 1, coerentemente con le altre proposte di modifica, estende l'applicabilità della norma fino al 31 dicembre 2022. Soprattutto, viene resa facoltativa, anziché obbligatoria, la nomina del collegio consultivo tecnico. Infatti, non si ritiene semplificatoria la previsione di tale organo che, peraltro, comporta ulteriori costi sia per le stazioni appaltanti che per le imprese. Inoltre, la disposizione è confusa ed inapplicabile in ordine alla scelta del soggetto tenuto a nominare il membro presidente, in caso di disaccordo tra le parti. Pertanto si ridefinisce il perimetro delle competenze dei soggetti tenuti alla nomina del terzo o del quinto membro.

Emendamento 5

1. Al comma 4 dell'art. 8 lett. b) le parole *“in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento”* sono sostituite con le seguenti: *“a partire dal primo stato di avanzamento”*.
2. Al comma 5 dell'art. 8, la lettera b) è soppressa.

Motivazione

La proposta di cui al comma 4 dell'art. 8 mira a correggere quello che si presume essere un mero errore. Infatti, “il rimborso” dei costi per la sicurezza dovrà avvenire non soltanto e non per forza con il primo SAL ma anche successivamente.

La proposta al punto n. 2 elimina la causa di esclusione di cui all'art. 8, comma 5 lettera b), relativa alle irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate, perché si ritiene che anziché snellire il procedimento di aggiudicazione dei contratti lo complichino, costringendo, peraltro, la stazione appaltante ad avviare un'istruttoria finalizzata alla dimostrazione che l'operatore economico vada escluso perché non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Si ritiene, inoltre, che tale causa di esclusione attribuisca troppa discrezionalità alla stazione appaltante.

Emendamento 6

1. Dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

Art. 8 bis – Ulteriori modifiche al d.lgs. 50/2016

1. Al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 sono apportate le ulteriori modificazioni di cui ai commi seguenti.

Motivazione (Modifiche a regime):

Con l'introduzione dell'art. 8 bis, si intendono apportare modifiche puntuali al d.lgs. 50/2016. Non si tratta di norme di natura straordinaria e temporanea ma di modifiche a regime.

2. All'art.21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “e pertanto successivamente e non oltre novanta giorni dall'approvazione dello stesso”;
- b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Con l'adozione del programma triennale sono assolti gli obblighi di cui all'art.44bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- c) al comma 3, dopo le parole “per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro”, sono aggiunte le parole “ad esclusione dei lavori di manutenzione di qualsiasi importo”, e dopo le parole “ove previsto” sono aggiunte le parole “ad esclusione dei lavori di manutenzione”;
- d) il comma 5 è abrogato;
- e) al comma 6 le parole “Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.” sono soppresse;
- f) al comma 7 le parole “e dell'Osservatorio di cui all'art.213, anche tramite i sistemi informatizzati” sono sostituite dalle seguenti: “tramite la rete dei sistemi informativi regionali di cui al comma 4 dell'art.29”;
- g) al comma 8 lettera d) le parole “e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo” sono soppresse;
- h) all'art. 23 comma 3, nel secondo periodo (dopo le parole “stazioni appaltanti”) sono aggiunte le parole “e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo ai fini della programmazione dei lavori pubblici di cui all'art.21”;

Motivazione (Semplificazione in materia di programmazione di lavori, beni e servizi):

Rafforzando la relazione, anche temporale, tra programmazione e bilancio, ed eliminando il riferimento alle norme della programmazione economico-finanziaria degli enti, si risolve l'equivoco di una programmazione anticipata all'interno del DUP dei Comuni già nel luglio antecedente la prima annualità.

La rilevazione delle opere Incompiute viene assorbita ed integrata nella programmazione dei lavori. Si semplifica la programmazione dei lavori di manutenzione che vengono esclusi dal preventivo sviluppo del progetto di fattibilità per l'inclusione nell'elenco annuale.

Si elimina dalla programmazione lavori l'elencazione degli immobili disponibili, già elemento di complessità sia di compilazione che di consultazione, che restano comunque oggetto di possibile cessione per la realizzazione dell'opera o della concessione anche ai sensi dell'art.191 del Codice

Si elimina l'obbligo di anticipazione al tavolo dei soggetti aggregatori degli acquisti oltre il milione di euro. I soggetti aggregatori potranno pianificare la propria attività avvalendosi del ben più ampio e significativo serbatoio informativo sullo storico della programmazione e delle procedure avviate.

Si elimina il doppio canale di pubblicazione riportandolo al modello di pubblicazione e raccolta dati tramite la rete dei sistemi informativi regionali di cui agli emendamenti successivi.

La definizione dei livelli di progettazione minimi per la programmazione sono demandati, per competenza, nell'ambito del decreto "progettazione" di cui all'art.23.

SEMPLIFICAZIONE: Eliminazione ridondanze ed eccesso di informazioni a bassa rilevanza, agevolazione per l'inserimento dei lavori di manutenzione

3. All'art.23, dopo il comma 11 ter, sono inseriti i seguenti:

"11 quater. Per la realizzazione di lavori e opere per i quali deve essere realizzata la progettazione, ai fini della partecipazione ai bandi per la concessione di finanziamenti, le pubbliche amministrazioni possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

11 quinquies. I soggetti di cui al comma 11 quater sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo".

Motivazione (avvio progettazione in assenza di copertura finanziaria)

Ai soli fini della partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche, è opportuno consolidare la possibilità di avviare la progettazione anche in assenza della copertura finanziaria per l'affidamento dei lavori e anche nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate. (art. 1, commi 4 e 5, D.L. 32/2019).

SEMPLIFICAZIONE: Possibilità di predisporre progetti anche al fine di partecipare a bandi di finanziamento di lavori pubblici per i quali è solitamente richiesta la presentazione di un progetto almeno di primo livello.

4. All'art.25 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole *"Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia"* sono soppresse e dopo la parola *"già"* sono aggiunte le seguenti *"raggiunte o,"*;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3 la parola *"trenta"* è sostituita dalla seguente *"quindici"* e le parole *"Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni"* sono soppresse;
- d) al comma 4 dopo la parola *"modalità"*, la parola *"anche"* è sostituita da *"informatiche"*;

- e) il comma 6 è sostituito dal seguente: *“Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti entro i termini di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, o di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- f) al comma 9 le parole *“in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata”* sono sostituite dalle seguenti *“entro il termine massimo di 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 3”*.

Motivazione (Semplificazioni in materia di verifica preventiva interesse archeologico):

La norma semplifica le procedure ampliando il novero di soggetti che possono raccogliere ed elaborare la documentazione oltre l'ambito universitario. Vengono altresì ridotte le tempistiche, anche eliminando la dilazione dei tempi per quelle che genericamente venivano individuate come “grandi opere”. Viene previsto l'utilizzo e la trasmissione di informazioni elettroniche escludendo il cartaceo. Viene previsto che, a valle delle determinazioni della procedura, non venga messo in discussione l'esito se non a fronte di evidenze concrete risultanti dall'emersione di elementi archeologici. Viene infine previsto un termine massimo entro cui la procedura deve concludersi.

SEMPLIFICAZIONE: Riduzione da 30 (60 per grandi opere) a 15 gg i termini per la rilevazione della sussistenza dell'interesse archeologico.

5. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, e nel caso di affidamento di progettazione di cui all'art.157, fatta eccezione per i soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza, che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali posti a base di gara ai documenti di cui all'art.23, nonché la loro conformità alla normativa vigente”*.
- b) al comma sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) alla lettera b), ultimo periodo, sono aggiunte le parole *“o dai soggetti di cui alle lettere a)”*;
 - 2) la lettera c) è soppressa;
 - 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9, o dai soggetti di cui alle lettere a) e b)”*.

Motivazione (Semplificazioni in materia di verifica preventiva della progettazione)

Si elimina l'obbligo di verifica della progettazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa in sicurezza, non riguardanti opere strutturali e impianti, che restano comunque oggetto di approvazione da parte della stazione appaltante prima della realizzazione dei lavori. Tale procedura consente di eliminare i tempi ed i costi relativi alla verifica e validazione per interventi per i quali la progettazione non riveste particolari complessità.

SEMPLIFICAZIONE: Viene semplificata la procedura di verifica:

- consentendone l’effettuazione in capo al RUP sino alla soglia comunitaria;
- restringendo il campo degli interventi per i quali è obbligatoria la procedura di verifica

6. All’art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7 è sostituito dal seguente: *“7. All’esito della conferenza di servizi l’amministrazione procedente assume la determinazione conclusiva con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L’approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e dei piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario. Nei casi in cui il progetto sia soggetto a VIA di competenza regionale, l’approvazione dello stesso ad esito della conferenza di servizi di cui all’art.14, c. 4 della L. n. 241/1990 e dell’art. 27bis, c. 7 del D.lgs. 152/2006 produce anche gli effetti di cui al periodo precedente”;*
- b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: *“7bis. In deroga al comma 6 dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 La determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia trascorsi 45 90 giorni dalla presentazione dell’opposizione di cui al comma 1 senza che sia stata raggiunta un’intesa o che si sia pronunciato il Consiglio dei ministri”.*

Motivazione (Semplificazioni in materia di approvazione progettazione lavori)

Si intende accelerare le procedure per la realizzazione delle opere, implementando gli effetti della conclusione della conferenza dei servizi ed evitando la necessità di ulteriori procedure di carattere urbanistico e per gli espropri. Inoltre, si intende conciliare la tutela degli interessi in materia ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali e la tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini con l’interesse ad avere tempi certi nella conclusione della conferenza di servizi per la realizzazione delle opere pubbliche.

SEMPLIFICAZIONE: Si agevola e velocizza la procedura di approvazione dei progetti e l’efficacia delle determinazioni assunte in conferenza dei servizi, evitando passaggi ulteriori.

7. All’art.3 è aggiunta la seguente lettera: *“ggggg-dodecies) «Rete dei sistemi informativi regionali»: rete integrata dei sistemi informativi delle Regioni e delle Province autonome per l’acquisizione dei dati e delle informazioni in materia di contratti e investimenti pubblici che garantisce l’interscambio e l’interoperabilità con le banche dati degli organismi competenti”.*

8. All’art.29 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole *“alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché”* sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati per estremi di richiamo al luogo di prima pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture tramite la rete dei sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4”;*
- c) al comma 4, le parole *“tramite i sistemi informatizzati regionali”* sono sostituite con le seguenti *“tramite la rete dei sistemi informativi regionali di cui all’art.3 lettera gggg-dodecies) del presente decreto”;*

d) nel comma 4bis il primo periodo è sostituito dal seguente *“Il Ministero delle infrastrutture e trasporti promuove un protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la rete dei sistemi di cui al comma 4, e con le altre istituzioni centrali interessate, per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni”*.

e) dopo il comma 4bis è inserito il seguente comma 4 ter: *“La rete di cui all'art.3 comma gggggg-dodecies è costituita dai sistemi informativi regionali che operano nel rispetto del principio di univocità dell'invio del dato e del luogo di prima pubblicazione e, a tale fine, derivano in via prioritaria i dati e le informazioni dalla gestione amministrativa-digitale delle procedure di affidamento e pertanto dalle piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse”*.

9. All'art. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1 bis. Al fine di garantire il pieno rispetto del principio di unicità dell'invio del dato e del luogo di prima pubblicazione le piattaforme telematiche utilizzate dalle stazioni appaltanti assicurano l'integrazione e l'interoperabilità con la rete dei sistemi informatizzati di cui all'art.29 comma 4”*.

10. All'art.213 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8, nel primo periodo, le parole *“tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti”* sono sostituite con le parole *“tutte le informazioni contenute nella rete dei sistemi regionali di cui all'art.29 comma 4 e nelle ulteriori” nelle banche dati esistenti”*;
- b) al comma 8, nel secondo periodo, le parole *“le Regioni e le Province autonome”* sono sostituite dalle parole *“la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*.
- c) al comma 9 le parole *“con i relativi sistemi”* sono sostituite con le parole *“con la rete dei relativi sistemi”*.

Motivazioni commi dal 7 al 10 (Semplificazioni in materia di trasparenza):

Si introduce la rete dei sistemi informativi regionali su cui si basa il nuovo modello di raccolta e acquisizione dati e che prevede, come soluzione più efficiente per perseguire il principio di unicità dell'invio del dato, che su tale rete si integrino i diversi e molteplici obblighi informativi a fini di trasparenza e monitoraggio (non solo quelli facenti capo ad ANAC ma anche quelli verso MIT, MEF ed altri) e per mezzo del sistema a rete detti enti centrali acquisiscano le informazioni eliminando le attuali ridondanze. La necessaria interconnessione dei sistemi a rete con le piattaforme di e-procurement consentirà di mettere a disposizione delle stazioni un unico sistema integrato per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione dati.

Si elimina dal comma 1 l'inutile ripetizione di quanto già espresso nell'art.21

Si eliminano gli obblighi di pubblicazione atti ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1, richiedendo la sola trasmissione degli estremi (link ipertestuali) al sito del MIT, quale unico portale nazionale di consultazione bandi e avvisi, tramite la rete dei sistemi regionali.

Si razionalizza la raccolta e acquisizione dati in materia riconducendolo al modello della rete dei sistemi informativi regionali di cui all'emendamento all'art.3, sempre integrate con le piattaforme di e-procurement

Si pone in capo al Ministero delle Infrastrutture il compito di promuovere il già previsto ma mai definito protocollo per l'interscambio dei dati fra la rete dei sistemi regionale ed i sistemi delle Istituzioni centrali

Si ribadisce che le piattaforme di e-procurement, integrandosi con i sistemi regionali di monitoraggio, consentiranno di assolvere agli adempimenti informativi e di pubblicità contribuendo in maniera determinante, per la fase di negoziazione, al perseguimento del principio di unicità dell'invio del dato e del luogo di prima pubblicazione.

Si adeguano le modalità di alimentazione della Banca Dati di Anac al modello di raccolta e acquisizione dei dati tramite la rete dei sistemi regionali integrati con le piattaforme di e-procurement.

SEMPLIFICAZIONE: Viene razionalizzato il sistema di raccolta e acquisizione dei dati e di pubblicazione degli atti, e dunque di assolvimento degli obblighi informativi a carico delle stazioni appaltanti, eliminando ridondanze e moltiplicazione dei canali di comunicazione. La convergenza su una rete regionale delle procedure di acquisizione dei dati, integrata con le piattaforme di e-procurement, agevola e rende più speditivo e completo la messa a disposizione ed il reperimento delle informazioni.

- 11.** Al comma 3 dell'art.31 è aggiunto il seguente periodo *“Per le attività di cui al presente comma, il responsabile unico del procedimento e il dirigente che adotta gli atti sono responsabili esclusivamente in caso di dolo e non possono essere chiamati a rispondere in caso di colpa grave”*.

Motivazione (Esclusione di responsabilità per colpa grave del RUP)

La responsabilità contabile e amministrativa del RUP e del Dirigente è eccessiva rispetto alle esigenze preminenti di speditezza amministrativa e pertanto si ritiene opportuno limitarla ai casi di dolo.

SEMPLIFICAZIONE: La proposta mira a risolvere in maniera definitiva e strutturale il problema legato alla responsabilità erariale che conduce al c. d. fenomeno dello “sciopero della firma” dei funzionari pubblici.

- 12.** All'art. 32 sono apportate le seguenti modifiche.

- a) il comma 7 è sostituito dal seguente: *“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. Le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, possono procedere alla stipula del contratto, prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Le stazioni appaltanti, incamerano la garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa, applicano una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto.”*
- b) al comma 10, dopo le parole *“ai sensi dell'art. 36 lett. a) e b)”* sono aggiunte le parole: *“lett. c)”*;

Motivazione (Semplificazione nelle procedure affidamento)

La proposta mira a comprimere le tempistiche connesse alle attività di verifica successive al provvedimento di aggiudicazione non efficace, la cui conclusione ad oggi dipende dai tempi di rilascio delle certificazioni a riscontro delle autodichiarazioni da parte degli enti competenti.

Si prevede quindi che il contratto possa comunque essere stipulato decorsi 30 giorni dall'avvio delle verifiche salva la risoluzione dello stesso in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti con incameramento della cauzione definitiva o applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto.

13. All'art.36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole *“degli inviti e”* sono soppresse;
- b) alla lettera b) del comma 2 le parole *“rotazione degli inviti”* sono sostituite dalle seguenti *“rotazione degli affidamenti”*;
- c) alla lettera c) del comma 2 le parole *“rotazione degli inviti”* sono sostituite dalle seguenti *“rotazione degli affidamenti”*;
- d) alla lettera c bis) del comma 2 le parole *“rotazione degli inviti”* sono sostituite dalle seguenti *“rotazione degli affidamenti”*;
- e) al comma 7 le parole *“rotazione degli inviti e degli affidamenti”* sono sostituite dalle seguenti: *“rotazione degli affidamenti, per i quali assume rilevanza la procedura di affidamento immediatamente precedente, tenendo conto della complessità organizzativa della stazione appaltante,”*.

Motivazione (Semplificazione al criterio di rotazione)

Il criterio della rotazione così come declinato da ANAC risulta di non agevole gestione e applicazione per diversi motivi:

- le amministrazioni complesse e articolate come quelle regionali o dei comuni capoluogo o comunque di medio/grandi dimensioni, difficilmente dispongono di strumenti che consentono di verificare rapidamente il rispetto del criterio considerando come base tutti gli affidamenti dell'amministrazione considerata nel suo complesso. Si propone, pertanto, di prevedere in termini generali, di applicare la rotazione con riferimento a ciascuna unità organizzativa (nelle FAQ di ANAC con un'interpretazione restrittiva si prevede tale possibilità per le articolazioni territoriali dotate di un certo grado di autonomia);
- in secondo luogo, stante la differente posizione che, sotto il profilo della distribuzione delle opportunità di aggiudicazione, caratterizza i soggetti affidatari di precedenti contratti rispetto a quella dei soggetti invitati ma non risultati affidatari, appare necessario adottare un'impostazione meno restrittiva della concorrenza e della possibilità di partecipazione limitando la rotazione agli affidamenti ed escludendola per gli inviti, con il risultato di semplificare notevolmente al contempo le attività di verifica delle stazioni appaltanti.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di rotazione. Risparmio del tempo occorrente per operare le verifiche sul rispetto della rotazione e applicazione del criterio tenendo conto della diversa posizione dell'invitato non affidatario e dell'invitato risultato affidatario sotto il profilo della distribuzione delle opportunità di ottenere l'affidamento di un contratto. Adeguamento del criterio della rotazione alle caratteristiche e dimensioni organizzative della stazione appaltante.

14. Al comma 2 dell'art.36 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) dopo la parola “euro” sono aggiunte le seguenti: “*per servizi e forniture e a 150.000 euro per i lavori*”;
- b) alla lettera b) il numero “40.000” è sostituito dal numero “150.000” e il numero “150.000” è sostituito dal numero “350.000” e, dopo la parola “o” sono aggiunte le seguenti: “*di importo pari o superiore a 40.000 euro fino*”;
- c) la lettera c) il numero “150.000” è sostituito con il numero “350.000” ed il numero “350.000” è sostituito con il numero “2.000.000”;
- d) la lettera c bis) è soppressa;
- e) alla lettera d) il numero “1.000.000” è sostituito dal numero “2.000.000”.

Motivazione (Contratti sottosoglia)

Si propone di aumentare le soglie previste all'art.36 per i lavori, al fine di estendere le semplificazioni apportate dal DL cd Sbocca Cantieri ad un maggior numero di interventi.

Si specifica che si tratta di una proposta di modifica al codice dei contratti permanente. Pertanto, rispetto alla norma già contenuta nel d.l. semplificazioni, tali nuove soglie si applicherebbero a regime, una volta spirato il termine provvisorio di applicazione contenuto all'art. 1 del d.l. semplificazioni. Quindi si applicherebbe dopo il 31 luglio 2021. Inoltre, poiché il codice non è stato sospeso, tali proposte trovano applicazione anche nel caso in cui le stazioni appaltanti decidano di non ricorrere alle procedure straordinarie di cui all'art. 1 del decreto.

SEMPLIFICAZIONE: L'ampliamento delle soglie per l'affidamento diretto, nel rispetto delle condizioni e delle tutele poste dall'attuale normativa, velocizza le relative procedure

15. Dopo il comma 5 dell'art. 36 è inserito il seguente “5 bis. *Gli operatori da invitare nelle procedure di cui al comma 2 sono individuati sulla base di elenchi di operatori economici se formati o a seguito di indagine di mercato prevedendo la partecipazione di operatori aventi sede legale e operativa nella regione in cui ha sede la stazione appaltante nella misura almeno del 50%, se esistenti*”.

Motivazione (Criteri di selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per lavori)

La misura rappresenterebbe un efficace strumento per favorire in concreto l'accesso delle micro, piccole e medie imprese al mercato dei lavori pubblici in un contesto tra l'altro caratterizzato da una rivalutazione della dimensione territoriale regionale e contribuirebbe in tal senso al rilancio del settore e del tessuto economico delle Regioni che hanno pesantemente risentito degli effetti dell'emergenza sanitaria in atto.

Al contempo si introduce una misura che favorisce in concreto l'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti pubblici, traducendosi in una esplicitazione del concetto di “filiera corta” già recepito nel codice ed utilizzato nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La soglia di un milione di euro, che si attesta al di sotto del 20% della soglia europea per i lavori, può essere considerata un importante indicatore, anche alla luce del principio di proporzionalità, dell'assenza del carattere transfrontaliero della commessa.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di contratti sotto soglia. Individuazione di uno strumento operativo per favorire l'accesso delle MPMI al mercato dei lavori pubblici.

16. Il comma 9 bis dell'art 36 è sostituito dal seguente *“9 ter. Agli affidamenti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro privi di rilevanza transfrontaliera non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89”*.

Motivazione (Limitazioni dell'istituto dell'avvalimento)

Si propone di limitare il ricorso all'avvalimento nelle procedure per l'affidamento di lavori sotto soglia. L'istituto è previsto dalle direttive comunitarie ed è quindi obbligatorio per gli appalti sopra soglia. Tuttavia, poiché l'istituto, di elaborazione giurisprudenziale, deriva direttamente dai principi del Trattato ed è quindi applicabile anche al sotto soglia, si individua la soglia d'importo un milione di euro per i lavori e al di sotto della quale escluderlo, previa valutazione dell'assenza della rilevanza transfrontaliera dell'appalto.

SEMPLIFICAZIONE: Risparmio del tempo necessario alle verifiche richieste dal ricorso all'avvalimento e riduzione del contenzioso.

17. All'articolo 37 commi 1 e 2, il numero *“150.000”* è sostituito dal numero *“350.000”*.

Motivazione (Nuove soglie per la qualificazione delle S.A.)

La proposta di modifica intende allineare la soglia per gli affidamenti diretti approvata con il decreto cd. *“Sblocca Cantieri”*, con la soglia prevista per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'approvvigionamento di lavori pubblici.

18. All'art.38 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4 ter): *“Le amministrazioni aggiudicatrici ai fini di quanto prescritto dal comma 4 lettera a) punto 3 assicurano al proprio personale percorsi di formazione permanente e continua di natura teorica e pratica. Al personale dedicato al settore dei contratti pubblici, non si applica la rotazione degli incarichi di cui alla L.190/12”*.
- b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma 10 bis: *“Al fine di promuovere l'efficienza delle funzioni appaltanti, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 possono prevedere nel piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165, il reclutamento di figure professionali con elevate competenze in materia di contratti pubblici”*.

Motivazione (Potenziamento e professionalizzazione delle S.A.)

La qualità e la quantità di Dirigenti e Funzionari dell'Amministrazione possono annoverarsi tra le problematiche più rilevanti nella gestione dei contratti pubblici. Come noto, nessuna organizzazione può essere migliore delle persone che la compongono. Occorre ripensare il sistema di reclutamento, come previsto dalla Legge n. 56/2019, e gestire bene le assunzioni già previste di decine di migliaia di persone, promuovendo una formazione continua in materia.

19. All'art. 51 dopo il comma 4 è inserito il seguente: *“4.bis Fermo restando quanto previsto al comma 1, le centrali di committenza possono motivare in merito alla suddivisione in lotti in ragione della realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi come previsto dalla normativa vigente”*.

Motivazione (Suddivisione in lotti):

L'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ha mantenuto, e in parte rafforzato, il principio già vigente della "suddivisione in lotti", posto in essere "al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese" alle gare pubbliche. Tuttavia il principio non risulta posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo articolo afferma che "le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto". Il principio della "suddivisione in lotti" può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata, anche per una più rapida definizione delle procedure di gara.

La partecipazione delle MPMI non è comunque pregiudicata, perché è comunque possibile contemperare l'obiettivo di razionalizzazione della spesa con quello di partecipazione, prevedendo requisiti di capacità attenuati. È bene ricordare che è sempre consentita la partecipazione di piccole imprese con forme aggregate (rti, consorzi, reti d'impresa), mediante avvalimento o subappalto qualificante.

20. All'art.59 del D.lgs. 50/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

al comma 1bis le parole *"nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori"* sono soppresse;

al comma 1ter le parole *"altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e"* sono soppresse;

dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente: *"I quinques. Nei casi di cui al comma 1bis, all'appaltatore non è riconosciuto alcun corrispettivo che comporti una maggiore spesa per varianti e riserve causate da errori o carenze del progetto esecutivo redatto dallo stesso, fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art.1664 del codice civile o di sopravvenuti rinvenimenti nei siti interessati dalle opere, da considerarsi assolutamente imprevedibili alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale applicabile in fase d'indagini e studi preliminari."*

Motivazione (Appalto integrato)

Viene eliminata la previsione della valutazione dell'elemento tecnologico o innovativo per il ricorso all'appalto integrato. Nel caso di appalto integrato (esecutivo + esecuzione) non vengono riconosciute varianti e riserve ascrivibili a carenze del progetto esecutivo.

SEMPLIFICAZIONE: Viene introdotta la possibilità di ricorrere all'appalto integrato, agevolando le stazioni appaltanti e garantendo gli eventuali aspetti derivanti da riserve e varianti risalenti a responsabilità dell'appaltatore.

21. Il secondo e il terzo periodo del comma 9 dell'art.36 sono sostituiti dal seguente: *"I bandi e gli avvisi sono pubblicati in ambito nazionale con le modalità previste dall'art.73, commi 4 e 5"*.

22. All'art. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72 e dall'articolo 29, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del*

committente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme e-procurement ad essi interconnesse.”.

- b) al comma 5 dell’art.73 del D.lgs. 50/2016 le parole *“sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC”* sono sostituite dalle seguenti *“sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2 dell’art. 29”*.

23. Al comma 2 dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 le parole *“e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC”* sono soppresse.

24. Il comma 11 dell’art.216 del D.lgs. 50/2016 è abrogato.

Motivazioni dei commi dal 21 al 24 (Semplificazioni in materia di pubblicità):

La proposta ha l’obiettivo di snellire le procedure di pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara, garantendo la medesima diffusione e pubblicità a livello locale, mediante l’utilizzo del sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (SCP) in cooperazione con i sistemi regionali, sistema a rete MIT/Regioni già operante ed implementato, utilizzati ampiamente da tutte le stazioni appaltanti. Si sopprime l’onere per le stazioni appaltanti della pubblicazione sulla GURI, che era già prevista dal comma 6 del DM 2 dicembre 2016 ma che ancora non ha trovato attuazione per la mancata attivazione della piattaforma ANAC di cui all’art. 73, comma 4, del codice e per tale motivo se ne richiede il superamento. L’eliminazione delle pubblicazioni cartacee va ad incidere anche sugli effetti dell’art. 5 comma 2 del medesimo DM 2 dicembre 2016: stante il carattere esaustivo della nuova disciplina proposta non appare più necessario il rinvio ad un provvedimento attuativo, atteso che la piattaforma del MIT è pienamente operante. Correlativamente, il carattere non oneroso delle forme esclusivamente informatiche di pubblicazione va a individuare la decorrenza degli effetti giuridici dalla pubblicazione sul sito del MIT e ad abrogare la norma transitoria che pone in capo all’aggiudicatario le spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani.

SEMPLIFICAZIONE: La proposta semplifica gli adempimenti connessi alla pubblicazione di bandi ed avvisi e ne elimina il carattere oneroso.

25. All’art.77 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. La commissione giudicatrice è nominata, in relazione alle caratteristiche dello specifico appalto, secondo regole di trasparenza e competenza tecnica preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”*;
- c) il comma 8 è abrogato;
- d) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: *“Ai membri delle commissioni giudicatrici, anche interni, le stazioni appaltanti possono riconoscere un compenso tenuto conto della complessità e dell’importo della procedura”*.

26. L’art.78 è abrogato.

27. Il comma 12 dell'art. 216 è abrogato.

Motivazioni dai commi 25 al 27 (Semplificazioni in materia di commissioni aggiudicatrici)

Si propone di consolidare la disposizione (art.1, comma 1, D.L. 32/2019) che prevede il rinvio dell'entrata a regime dell'Albo dei Commissari di gara istituito presso ANAC, anche in considerazione delle difficoltà operative che si sono frapposte alla creazione delle condizioni per il suo funzionamento e dell'esigenza di stabilire regole sulla composizione della commissione che tengano in adeguato conto la cronica carenza di organico di cui ormai da tempo soffrono le amministrazioni pubbliche.

Si propone pertanto di consolidare la regola che affida ad un provvedimento della stazione appaltante la definizione preventiva dei criteri di trasparenza e competenza per la nomina delle commissioni giudicatrici e di ripristinare la regola già presente nel D.lgs. 163/2006 in base alla quale l'incompatibilità riguarda i commissari diversi dal Presidente consentendo al RUP di far parte della commissione.

Rispetto alla previsione già contenuta nel d.l. semplificazioni, che si limita solo a sospendere l'attivazione dell'albo dei commissari di gara, la presente proposta mira definitivamente a sopprimerlo considerati i motivi di cui sopra.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di commissione giudicatrice.

Risparmio del tempo richiesto dal sub-procedimento di selezione e nomina dei commissari iscritti all'Albo ed eliminazione delle incertezze applicative causa del cospicuo contenzioso relativo alla nomina del RUP a componente della commissione giudicatrice.

28. All'art. 86, dopo il comma 2bis è inserito il seguente: “2ter. *In caso di convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o altre tipologie di accordi quadro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione in capo all'aggiudicatario è effettuata dalla centrale di committenza che gestisce l'iniziativa d'acquisto.*”

Motivazione (Semplificazione in materia di controlli)

Si ritiene necessario chiarire che Consip e gli altri Soggetti aggregatori effettuano i controlli e verificano il permanere dei gli stessi in capo agli aggiudicatari delle convenzioni quadro. Ciò consiste in una importante semplificazione per le amministrazioni che aderiscono ai contratti sopra richiamati, che altrimenti dovrebbero ripetere gli stessi controlli già effettuati dalla centrale di committenza in capo agli stessi operatori economici.

29. All'art. 8 comma 7 sono soppresses le lett. b), c) e d).

Motivazione (Norme di coordinamento)

Al fine di rendere stabili e coerenti le disposizioni normative proposte, le lett. b) c) d) del comma 7 dell'art. 8 sono soppresses (appalto integrato, albo dei commissari e consiglio superiore dei lavori pubblici).

30. All'art.94, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2bis. La stazione appaltante può decidere di applicare l'art. 133, c. 8 per quanto compatibile. A tal fine, esaminate le offerte economiche, le stazioni appaltanti possono procedere alla verifica a campione del 10 % della documentazione amministrativa delle offerte presentate, ivi inclusa in ogni caso quella dell'aggiudicatario e della seconda miglior offerta, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.80 e dei criteri di selezione fissati ai sensi dell'art.83.”*

Motivazione (Disciplina dell'inversione delle fasi procedimentali):

Le attività di verifica delle buste amministrative sono ridotte con conseguente risparmio di tempo in quanto l'amministrazione può procedere ad individuare un campione significativo (10%) da controllare.

SEMPLIFICAZIONE: La proposta, oltre a semplificare l'attività, si stima possa ridurre di circa il 90% le tempistiche ad essa dedicate

31. Il comma 9 bis dell'art 36 è abrogato.

32. Dopo il comma 2 dell'art. 95 è inserito il seguente: *“2 bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e comma 4, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio qualità prezzo”.*

Motivazioni commi 31 e 32 (Chiarimenti su criteri di aggiudicazione):

È opportuno chiarire se l'attuale assetto normativo consenta già all'amministrazione di scegliere se applicare o meno l'OEPV anche per appalti oltre la soglia comunitaria (5,35 Ml), in funzione delle caratteristiche del progetto (art. 95 comma 2 D. Lgs 50/2016). Qualora non fosse consentito, ma obbligatorio applicare l'OEPV, sarebbe opportuno richiedere una variazione normativa che elimini un tale obbligo. Sarà poi ogni singola Amministrazione a valutarne l'opportunità o meno della scelta. Non ricorrere all'OEPV può velocizzare i tempi di aggiudicazione.

33. All'art. 97 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'inizio del comma 2 dell'art.97 del D.lgs. 50/2016 sono inserite le seguenti parole *“Per lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alle soglie di cui all'art.35 privi di rilevanza transfrontaliera”*;
- b) all'inizio del comma 2bis dell'art.97 del D.lgs. 50/2016 sono inserite le seguenti parole *“Per lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alle soglie di cui all'art.35 privi di rilevanza transfrontaliera”*;
- c) all'inizio del comma 2ter dell'art.97 del D.lgs. 50/2016 sono inserite le seguenti parole *“Per lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alle soglie di cui all'art.35 privi di rilevanza transfrontaliera”*;
- d) il comma 3 è abrogato;
- e) all'ultimo periodo del comma 8 dell'art.97 del D.lgs. 50/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“in tal caso la stazione appaltante può procedere ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6”*;

- f) dopo il comma 8 dell'art.97 del D.lgs. 50/2016 è inserito il seguente: *“8 bis. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul migliore rapporto qualità/prezzo e in caso di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori alle soglie di cui all'art.35 e per quelli di importo inferiore alle predette soglie di rilevanza transfrontaliera, la stazione appaltante procede ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6”.*

Motivazione (Valutazioni delle offerte anomale)

Per gli appalti sopra soglia e per quelli sotto soglia ritenuti di rilevanza transfrontaliera, la proposta rimette alla stazione appaltante le valutazioni in ordine alla scelta di attivare la procedura di verifica di valutazione dell'anomalia dell'offerta, seguendo la più semplice impostazione delle Direttive europee appalti e concessioni. Si propone pertanto di limitare il calcolo della soglia di anomalia agli appalti sotto soglia privi di rilevanza transfrontaliera al fine di applicare l'esclusione automatica. Inoltre si specifica che, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, nelle procedure sotto soglia, quando le offerte ammesse sono pari o superiore a 5 e inferiore a 10, per cui non è consentita l'esclusione automatica, trova applicazione la regola in base alla quale è la stazione appaltante a valutare se, avuto riguardo ad elementi specifici, occorra attivare la procedura di valutazione delle offerte risultate anormalmente basse. Resta ferma la verifica di congruità del costo della manodopera di cui all'art.95, comma 10 del D.lgs. 50/2016.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di verifica delle offerte anormalmente basse
Risparmio del tempo occorrente per la procedura di verifica di anomalia delle offerte quando non si ravvisano dubbi sulla serietà, affidabilità e realizzabilità.

34. All'art.103 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 11 è sostituito dal seguente: *“11. E' facoltà dell'amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art.36, comma 2, lettera a). L'amministrazione può altresì non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato e, nei casi di cui al secondo periodo, è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”.*

Motivazione (Semplificazioni sulle garanzie definitive)

Considerata la modalità di affidamento, la riduzione del prezzo può essere direttamente negoziata con l'operatore economico ed essere compresa nel preventivo offerto a seguito della negoziazione. Si propone di inserire la presente semplificazione a regime ed in maniera permanente.

SEMPLIFICAZIONE: Semplificazione in materia di garanzia definitiva

Semplificazione procedimentale rispetto alle diverse modalità con cui è data applicazione alla disposizione attualmente vigente.

35. All'art. 105 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il terzo periodo del comma 2 dell'art.105 è soppresso;
 - b) dopo il comma 2 dell'art.105 sono inseriti i seguenti:

“2bis. In conformità al principio del comma 1, le stazioni appaltanti possono limitare, previa motivazione, il ricorso al subappalto quando tale limitazione sia giustificata, a titolo esemplificativo, da:

- a. presenza di un limitato numero di operatori economici qualificati nello specifico settore economico o merceologico dell'appalto al fine di evitare pratiche elusive della concorrenza;*
- b. ragioni correlate alla natura dei lavori o delle prestazioni da sub-affidare quali caratteristiche di alta specializzazione, specifiche esigenze di coordinamento dei lavori e delle prestazioni o ragioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni;*
- c. specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto relative all'organizzazione del cantiere o al luogo di esecuzione della prestazione;*
- d. esecuzione di lavori di somma urgenza.*

2ter. Il subappalto può, altresì, essere limitato al fine di garantire che l'attività principale sia svolta direttamente dall'operatore affinché ne sia assicurato il livello qualitativo richiesto.

2quater. L'eventuale limitazione del subappalto non deve, in ogni caso, comportare un restringimento ingiustificato della concorrenza.”.

- c) la lettera a) del comma 4 è abrogata.*
- d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. Per gli appalti di lavori, nella richiesta di cui al comma 4 lettera c), il concorrente singolo o riunito in raggruppamento, nelle ipotesi in cui intenda utilizzare il subappalto al fine di qualificarsi per la partecipazione alla gara, è tenuto a indicare in offerta espressamente, pena l'esclusione, la volontà di subappaltare interamente le lavorazioni per le quali non è in possesso della relativa qualificazione o le lavorazioni delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11, nel rispetto del relativo limite. Il concorrente, laddove aggiudicatario, prima della stipula del contratto è tenuto a comunicare il nominativo del subappaltatore. Nelle ipotesi in cui l'operatore singolo o riunito in raggruppamento, in possesso delle qualificazioni necessarie ad eseguire i lavori, intenda subappaltare i lavori o parte delle opere è tenuto a esplicitare tale volontà al momento della presentazione dell'offerta e, laddove aggiudicatario, a fornire l'elenco delle opere o lavori che intende subappaltare prima della stipula del contratto”.*
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, la stazione appaltante può decidere, nel bando o nell'avviso di gara, per quali lavorazioni o quote delle stesse non consentire il subappalto”;*
- f) il comma 6 è abrogato;*
- g) al comma 7 le parole “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “10 giorni”;*
- h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7bis. Decorso 10 giorni dal deposito della documentazione di cui al comma 7 il subappalto è autorizzato sotto condizione risolutiva e il subappaltatore dà inizio all'esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante procede prontamente alla verifica della documentazione di cui al comma 7 e dei requisiti di qualificazione dichiarati dal subappaltatore. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, delle prestazioni eseguite in subappalto in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a*

seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un subappaltatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante procede alla revoca dell'autorizzazione e l'appaltatore, ai sensi di quanto previsto al comma 12, provvede alla sostituzione del subappaltatore. In tal caso al subappaltatore spetta unicamente il valore delle opere già eseguite, nonché il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La stazione appaltante applica all'appaltatore una penale pari al 10 per cento dell'importo del contratto di subappalto”.

36. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 174 è abrogato.

37. All'art.80 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “*anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,*” sono soppresse;
- b) al comma 5 le parole: “*anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,*” sono soppresse.

Motivazioni commi da 35 a 37 (Subappalto – adeguamento della normativa alla giurisprudenza europea):

Il d.l. semplificazioni nulla ha previsto in materia di subappalto. È necessario ed urgente tuttavia intervenire su tale tema a causa delle numerose difficoltà interpretative e applicative diffuse tra stazioni appaltanti e operatori, nonché al fine di adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia. La proposta semplifica il ricorso al subappalto, che viene sempre previsto ad eccezione dei limiti posti oggettivamente ed in via preventiva dalle S.A.

Il Consiglio e la Corte di Giustizia europea hanno più volte contestato il limite al subappalto (da ultimo la sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18). La proposta viene incontro anche a tali disposizioni. La proposta adegua quindi la disciplina nazionale a quella europea sul subappalto configurando la facoltà per la stazione appaltante di introdurre limitazioni al subappalto delle SIOS. In proposito, la sentenza della Corte di Giustizia ha creato una lacuna normativa non ancora colmata dal legislatore nazionale, lasciando nell'incertezza applicativa le stazioni appaltanti che non dispongono di indicazioni per operare le proprie scelte in relazione ad un istituto cruciale come il subappalto.

Nell'operare tale adeguamento, la proposta è intesa a sottolineare l'urgenza di colmare detta lacuna ponendo un elenco esemplificativo di criteri volti ad orientare le stazioni appaltanti nella individuazione delle prestazioni da sottrarre al subappalto.

SEMPLIFICAZIONE: La proposta semplifica il ricorso al subappalto, rendendolo sempre possibile tranne nel caso in cui la stazione appaltante decida di limitarlo previa motivazione.

Si riallinea la norma nazionale a quella europea e fornisce al contempo una cornice normativa all'interno della quale le stazioni appaltanti possono operare le proprie scelte in occasione delle singole procedure, eliminando le incertezze applicative generate dalla sentenza della Corte di giustizia.

Clausola di gradimento

Al fine di evitare che le Micro/piccole/medie imprese possano rimanere penalizzate dall'applicazione del criterio della rotazione nelle procedure negoziate congiuntamente all'applicazione della clausola di gradimento, che hanno l'effetto di restringere le occasioni di accesso alle commesse pubbliche, si propone di disapplicare la clausola di gradimento.

SEMPLIFICAZIONE: La norma semplifica la disciplina del subappalto, sia sotto il profilo delle verifiche della stazione appaltante sia sotto il profilo delle possibilità di accesso delle MPMI al mercato dei lavori pubblici.

Subappalto necessario e subappalto facoltativo

Con la disposizione si intende fornire indicazioni più precise ai fini delle richieste di subappalto da formulare distinguendo i casi di subappalto “necessario” o “obbligatorio” ai fini della partecipazione alla gara, da quelli in cui il subappalto è una facoltà utilizzata da imprese in possesso di qualificazione. Con la proposta, in considerazione delle modalità utilizzate dalle imprese in fase di partecipazione, si intende da un lato semplificare la fase dichiarativa al momento della presentazione dell’offerta prevedendo, laddove l’impresa sia in possesso della qualificazione per tutte le categorie di lavorazioni, la formulazione della richiesta di subappalto e la successiva indicazione delle opere o dei lavori da parte del concorrente aggiudicatario prima della stipula del contratto. Nell’ipotesi invece di subappalto necessario con la proposta si chiarisce le modalità con le quali le imprese devono dichiarare la volontà di qualificarsi coprendo interamente, sulla categoria prevalente, le categorie scorporabili per le quali non in possesso di qualificazione e con subappalto integrale delle stesse.

SEMPLIFICAZIONE: Superamento delle incertezze applicative relative alle informazioni che l’operatore economico è tenuto a fornire in fase di gara e successivamente all’aggiudicazione in caso di ricorso al subappalto, semplificando altresì i correlativi adempimenti delle imprese.

Indicazione terna subappaltatori

La proposta è intesa ad espungere definitivamente l’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174 del Codice (obbligo sospeso fino al 31/12/2020 ai sensi dell’art 1, comma 18, D.L. 32/2019).

SEMPLIFICAZIONE: Risparmio del tempo richiesto per le verifiche dei subappaltatori da effettuare in fase di gara e riduzione del contenzioso generato dalle incertezze applicative correlate alle modalità di adempimento dell’istituto introdotto dal Codice dei contratti del 2016.

Accelerazione procedure di autorizzazione del subappalto

Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi e semplificare le procedure, si propone di prevedere il rilascio dell’autorizzazione sotto condizione risolutiva, decorsi 10 giorni dal deposito della documentazione (dichiarazioni subappaltatore e contratto di subappalto) e consentire l’esecuzione delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

La misura di semplificazione è corredata da alcuni correttivi a garanzia del rispetto delle disposizioni sul possesso dei requisiti, per cui al subappaltatore non può essere corrisposto alcun pagamento anche parziale fino alla conclusione delle attività di verifica dei requisiti; inoltre, in caso di accertamento della carenza dei requisiti in capo al subappaltatore, all’appaltatore è applicata una penale pari al 10 per cento del valore del contratto di subappalto.

SEMPLIFICAZIONE: Risparmio del tempo occorrente per la procedura di verifica dei requisiti del subappaltatore.

- 38.** In sostituzione dell’art.110 comma 1, si propone il seguente comma: *“In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto ovvero di recesso ai sensi dell’art.88 comma 4ter del D.lgs.159/2011, le stazioni appaltanti possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un*

nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall'interpellato". In caso di infruttuoso esperimento dell'interpello, la stazione appaltante può procedere al completamento dell'esecuzione del contratto, in amministrazione diretta anche avvalendosi delle maestranze già presenti in cantiere.

Motivazione (Procedura di affidamento semplificata):

Si propone di consentire l'interpello dei concorrenti in graduatoria alle stesse condizioni (tecniche ed economiche) offerte da questi ultimi in sede di gara. Come noto, oggi il Codice prevede che l'interpellato debba accettare l'esecuzione dei lavori alle stesse condizioni tecniche ed economiche dell'appaltatore uscente. Ciò determina spesso l'impossibilità di reperire nelle graduatorie operatori economici che accettano l'esecuzione alle predette condizioni, obbligando la stazione appaltante a rieditare la procedura di gara.

39. Al comma 3 dell'art.215 sono aggiunte in fine le seguenti parole: *"In ogni caso le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo non si applicano per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro."*

Motivazione (Consiglio superiore dei lavori pubblici):

Si semplifica la procedura di approvazione dei progetti evitando un passaggio ulteriore.

40. All'art.216 il comma 4bis è abrogato.

Motivazione (Disposizioni transitorie e finali):

L'abrogazione del comma 4bis è necessaria a seguito della modifica del comma 1 dell'art.59 del D.lgs.. 50/2016 (appalto integrato).

41. All'art.216 dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente: *"27 nonies In deroga a quanto previsto dall'art. 23, c.16, terzo periodo, i prezziari 2019 possono essere utilizzati per i progetti avviati nel 2019, posti a base di gara ed approvati entro il 31 dicembre 2020, anche in vigenza del prezzoario 2020.I prezziari relativi all'annualità 2020 restano validi fino all'aggiornamento da parte delle Regioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per i progetti a base di gara ed approvati entro tale data"*.

Motivazione (Validità prezziari regionali):

La proposta è volta a stabilizzare i prezziari regionali nel periodo 2019-2021 da utilizzare per le progettazioni poste a base di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici intervenute entro tale periodo.

42. All'art. 97, comma x, del D.L. 18/202, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, le parole *"nella misura del venti per cento"* sono sostituite dalle parole *" nella misura del trenta per*

cento” e le parole “*progetto esecutivo approvato*” sono sostituite dalle parole “*progetto definitivo approvato*”.

Motivazione (Aumento anticipazione FSC)

La modifica si rende necessaria al fine di coordinare quanto disposto all’art 207 del D.L. 34/2020, che prevede l’incremento fino al 30% al fine di garantire un maggiore flusso di liquidità alle imprese appaltatrici con quanto previsto dalla Legge 27/2020 in merito alle anticipazioni previste per le risorse del Fondo Sviluppo e coesione nei confronti delle amministrazioni beneficiarie e dei soggetti attuatori, al fine di sostenere gli interventi finanziati e garantire ai medesimi soggetti la necessaria disponibilità finanziaria. La disposizione non presenta effetti sulla finanza pubblica poiché consente di utilizzare le risorse già disponibili a legislazione vigente.

43. *All’art. 133, al comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al primo periodo, dopo le parole “nelle procedure aperte” sono aggiunte: “e nelle procedure negoziate”.*

Motivazione (Inversione procedimentale)

La proposta prevede che l’applicazione dell’inversione procedimentale, che il decreto c.d. Sblocca cantieri, ha inteso estendere anche al settore degli appalti ordinari, sia effettuata anche alle procedure negoziate. Molte amministrazioni hanno infatti ridotto drasticamente i tempi delle procedure di gara grazie a questa possibilità. L’estensione avrebbe un effetto molto positivo sulla celerità procedurale.

Emendamento 7

Dopo il capo I del titolo I del D.L. 76/2020 è inserito il seguente:

“CAPO I BIS – Disciplina dei commissari straordinari per l’accelerazione delle opere pubbliche strategiche e urgenti”.

Art. 9 bis - Finalità

1. *Al fine di realizzare interventi di competenza nazionale e regionale individuati come urgenti e strategici per il rilancio degli investimenti e per il perseguimento delle politiche di sviluppo nazionale e regionale, lo Stato e le Regioni possono nominare Commissari straordinari e procedere all’attuazione degli stessi con la presente procedura semplificata fino al 31 dicembre 2022.*

Art. 9 ter - Ambito di applicazione

1. *Gli interventi di competenza nazionale o regionale, da realizzare mediante la presente procedura sono individuati rispettivamente dallo Stato o dalla Regione tra quelli per i quali ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:*
 - a) *opere di carattere urgente e strategico per il rilancio degli investimenti e per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo nazionale e regionale;*
 - b) *opere infrastrutturali, opere per la prevenzione del dissesto idrogeologico, opere di tipo sanitario, opere di edilizia scolastica;*
 - c) *opere per le quali siano disponibili finanziamenti necessari per la loro realizzazione;*
2. *Nel rispetto dei criteri di cui sopra:*

- a) lo Stato individua le opere di interesse nazionale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - b) le regioni e le province autonome individuano le opere di interesse regionale, per le quali applicare la presente disposizione con uno o più decreti del Presidente della Regione/Provincia autonoma e le comunica al Ministero delle Infrastrutture/Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I commissari sono scelti tra figure istituzionali o altri soggetti esperti nella gestione di opere pubbliche.
 4. La valutazione dell'interesse nazionale o regionale dell'opera è effettuato con riferimento al territorio interessato o servito.

Art. 9 quater - Ufficio del Commissario

1. Il Commissario opera con una struttura dedicata alla realizzazione dell'intervento costituita da personale esperto nelle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, affidamento, controllo ed esecuzione lavori, individuato, senza oneri per la finanza pubblica, nelle strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata. Il Commissario può avvalersi, altresì, delle procedure di cui all'articolo 9 quinquies, comma 2 per affidare tali prestazioni, compreso l'incarico di RUP a soggetti esterni.
2. Per il supporto alla valutazione delle proposte che saranno presentate dagli operatori economici, il Commissario può nominare un collegio di esperti scelti fra personalità provenienti da altre amministrazioni pubbliche con specifiche competenze negli ambiti che afferiscono all'oggetto dell'appalto. I membri del Collegio devono essere indipendenti dalla struttura cui forniscono supporto e operare secondo le norme che regolano le incompatibilità degli incarichi. I membri del Collegio non percepiscono alcuna forma di emolumento, ad eccezione di un gettone di presenza ed il rimborso spese.

Art. 9 quinquies - Attività del Commissario

1. Il Commissario assume la funzione di Stazione Appaltante per l'intera durata di realizzazione dell'intervento, con riferimento a progettazione e approvazione di progetti, affidamento dei lavori, direzione dei lavori e collaudo. Il Commissario svolge anche la funzione di Autorità espropriante per eventuali occupazioni d'urgenza o espropri ai sensi del DPR 327/2001.
2. Per la realizzazione degli interventi e per i servizi connessi all'espletamento dell'appalto dei lavori di cui al comma, il Commissario affida ai sensi dell'art.32 della Direttiva 2014/24/CE, previa consultazione preliminare di mercato di cui all'art.40 della Direttiva 2014/24/CE e opera in deroga a tutte le disposizioni di legge extrapenali, fatto salvo il rispetto del D.lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Art. 9 sexies - Progettazione e verifica

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche pertinenti alla realizzazione degli interventi, il Commissario può consentire una diversa articolazione dei livelli di progettazione, prevedendo l'attività di verifica parallelamente allo sviluppo dell'attività di progettazione, anche attraverso il rilascio di report di verifica intermedi.
2. Per appalti di importo superiori alla soglia comunitaria e inferiori a 20 milioni di euro, il Commissario può eseguire a mezzo degli uffici delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, la verifica preventiva del progetto. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia

comunitaria, la verifica può essere seguita direttamente dal RUP con la collaborazione dell'ufficio di supporto al RUP.

ART. 9 septies - Procedure espropriative e autorizzazioni

1. *L'approvazione dei progetti da parte del Commissario, costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale compresa il procedimento di VIA, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.*
2. *Per le opere di interesse nazionale l'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari avviene d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti.*
3. *L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario e i termini sono sospesi, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.*
4. *Per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, l'autorità espropriante, una volta emanato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso, prescindendo da ogni altro adempimento, anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territorialmente competenti.*

Art. 9 octies - Contenzioso

1. *Eventuali giudizi promossi innanzi al giudice amministrativo avverso gli atti di affidamento degli appalti derivanti dalle procedure sopra previste sono definiti con sentenza in forma semplificata e con le modalità di cui all'art. 55 comma 10 del C.p.a entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del ricorso. Il Commissario stipula il contratto senza incorrere in responsabilità laddove sia intervenuto un giudizio di primo grado ad essa favorevole.*
2. *Nel caso di soccombenza in appello, il giudice amministrativo, riconosce all'appellante un risarcimento nella misura massima del 5% dell'importo a base di gara, senza risolvere il contratto stipulato. Per far fronte all'eventuale corresponsione del risarcimento nei confronti dell'appellante, nel quadro economico dell'opera viene stanziata una somma pari al massimo al 5% dell'importo a base di gara"*

Motivazione

Rispetto all'art. 9 contenuto nel d.l. Sblocca-Cantieri la presente proposta riguarda anche le opere di interesse regionale. Pertanto, la stessa presenta un ambito applicativo più ampio.

Il quadro normativo di riferimento della presente proposta è rappresentato, da un lato, dal modello procedurale utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, quindi una situazione eccezionale che ha portato all'istituzione di una gestione commissariale ad hoc ad opera del DL 109/2018 e, dall'altro, dall'art. 4 del D.L. 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri"), così come modificato dall'art. 9 del decreto in esame, che prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali ritenuti prioritari a livello nazionale.

La norma ivi proposta, delinea, in particolare, una procedura straordinaria specificamente applicabile ad interventi di interesse nazionale e regionale, individuati come urgenti e strategici, anche al fine del rilancio dell'economia del Paese, riconoscendo a soggetti altamente qualificati l'utilizzo di ampie deroghe alla normativa sugli appalti relativamente ad interventi per i quali occorre procedere contestualmente alla progettazione ed esecuzione lavori.

Per gli interventi individuati ai sensi dell'art. 9 ter, si fa ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, preceduta da una consultazione preliminare di mercato, non riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non vincolante per il Commissario, il quale potrà avviare la successiva fase di negoziazione con uno o più operatori economici che, a suo giudizio, abbiano formulato proposte adeguate.

La proposta prevede la possibilità di utilizzare le deroghe anche per l'affidamento di ulteriori servizi di supporto al Commissario e per la verifica della progettazione, nonché modalità specifiche per le procedure espropriative e l'ottenimento delle autorizzazioni.

Emendamento 8

1. Il comma 2 dell'art. 13 è abrogato

Motivazione

La soppressione di tale norma è dettata dall'esigenza di coordinare con la proposta regionale sulla conferenza dei servizi.

Emendamento 9

All'art. 41 i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* sono sostituiti dai seguenti:

"2 bis. Gli atti amministrativi adottati dalle Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono l'erogazione di finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

2 ter. Le Amministrazioni che adottano atti amministrativi che dispongono l'erogazione di finanziamenti o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione, in accordo con le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati fra le banche dati di cui al protocollo generale ex comma 4bis art.29 del D.Lgs.50/2016, emanano linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al periodo precedente e concordano con le istituzioni di cui al citato comma 4bis art.29 D.Lgs.29/2016, le modalità per fornire il necessario supporto tecnico al fine di garantire e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

2 quater. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato pubblica con periodicità annuale in apposita sezione del proprio sito web, in attuazione del principio del once only l'elenco dei progetti finanziati e del loro stato di avanzamento economico, ripartito per amministrazioni.

Motivazione

Considerata la gravità della invalidità (nullità) che può colpire un atto amministrativo relativo a finanziamenti pubblici, ove viziato da assenza nel testo del CUP, nonché l'invasività degli effetti discendenti da una potenziale pronuncia di nullità in correlazione a contratti/investimenti pubblici, si ritiene opportuno segnalare la necessità di proporre emendamenti alla formulazione dei commi 2bis e 2ter, a partire dall'utilizzo di terminologia tecnica, che consenta di evitare fraintendimenti che possano minare i principi di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici ingenerati dalla PA.

1. La richiesta di CUP – soggetto legittimato:

per definizione normativa e, come tale pubblicata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla pagina istituzionale web <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/chi-deve-richiedere-il-cup-e-per-quali-progetti/>, “....La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi. Il Soggetto titolare è – in genere – l'ultimo anello pubblico della catena di enti lungo la quale si muovono i finanziamenti pubblici prima di essere spesi sul territorio per la realizzazione del progetto.”

Per la definizione che precede, una generica dizione relativa ad “.....atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico...” potrebbe ingenerare fraintendimenti

Sul soggetto che deve provvedere alla richiesta di CUP: avendo ricompreso negli atti in questione anche quelli di natura regolamentare, non è chiara l'applicazione del dettato normativo nel caso di cornici programmatiche generali di matrice regionale, con mero appostamento di risorse finanziarie ed indicazioni/obiettivi per la presentazione di proposte progettuali da parte degli enti destinatari.

Difficile sotto il profilo pratico operativo pensare che le PPAA. indichino già nei piani pluriennali di investimento (3 anni lavori; 2 anni acquisizione beni e servizi) l'indicazione del CUP, la cui richiesta è, come anche rilevato dal DIPE, effettuata a ridosso dell'utilizzo per la realizzazione del progetto e dopo aver effettuato l'iscrizione in bilancio delle risorse necessarie.

2. La tipologia di atto amministrativo – quando indicare il CUP

L'utilizzo di terminologia atecnica che riconnette genericamente gli effetti di nullità ad atti amministrativi “....che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico” rischia di pregiudicare l'azione amministrativa in assenza di maggiori precisioni riguardo al momento di apertura del CUP, la cui tempistica è strettamente connessa ad aspetti operativi ora ignorati dal dettato normativo.

Per parallelismo a quanto precisato prima sull'individuazione del soggetto legittimato alla richiesta del CUP, anche in questo caso il primo atto amministrativo che, a pena di nullità, deve riportare il CUP dovrebbe essere individuato nel provvedimento che, a fronte di risorse disponibili nel bilancio, consente all'ente titolare di poter spendere il finanziamento per la realizzazione del progetto.

Se da un lato la dizione “.....autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico...” non desta particolari problematiche, potendosi ragionevolmente aggiornare le procedure esistenti, mediante accorgimenti informativi, dall'altro l'utilizzo dell'espressione indeterminata “...che dispongono il finanziamento pubblico...” implica problemi applicativi non marginali, anche di

ricaduta programmatica, rendendo necessario un chiarimento sulla fase coinvolta nella richiesta di CUP, da collegarsi per evidenti ragioni operative e di raccordo con il sistema alla fase di EROGAZIONE.

3. Il supporto tecnico DIPE

La formulazione proposta non prevede la formulazione di linee guida valide su tutto il territorio nazionale, a chiarimento della portata innovativa della normativa a beneficio di tutte le amministrazioni coinvolte, bensì un mero “supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma”, che, ancorché definito “necessario”, è previsto al solo fine di raccordo tra il DIPE, la Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di coesione, senza con ciò fornire né tempistiche per i destinatari della norma, né modalità attuative certe.

Trattandosi di adempimento previsto sin dal 2003, la previsione di un accordo sulle modalità di supporto alle P.A. ai fini attuativi, parrebbe lasciare intendere risvolti applicativi diversi da quelli sinora noti per cui, a maggior ragione, si rende necessario un chiarimento a livello normativo od il rimando a provvedimenti attuativi, con rinvio della vigenza della disposizione normativa in questione (immediatamente in vigore), tanto più a fronte della più volte citata sanzione di nullità.

MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

Emendamenti all'art. 57 “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”.

Emendamento 1 (comma 6)

Al comma 6 dell'art. 57, le parole “in coerenza con i propri strumenti di pianificazione”, sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali”.

Motivazione

La portata del comma non è chiara rispetto al ruolo delle Regioni nell'attuazione del Piano, in particolare non è chiaro cosa si intende quando si afferma che i Comuni “disciplinano l'installazione, realizzazione e gestione”

Si chiede, quindi, di chiarire che tale disciplina deve essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale.

Emendamenti 2-3-4 (nuovi commi- modifica dell'art. 17-septies, L. 134/2012)

- *comma X. All'art. 17-septies, legge n. 134/2012, il comma 5 è soppresso. All'Accordo di programma di cui al DPCM 1° febbraio 2018, l'art. 4, co.2, e l'art. 5, co. 4, sono soppressi.*
- *comma XX. Le risorse, stanziare dall'art. 17-septies e assegnate e ripartite con l'Accordo di programma, approvato con DPCM 1° febbraio 2018, possono essere utilizzate al 100%, ai sensi del comma precedente, previa rimodulazione del programma di intervento di cui al citato Accordo di programma.*
- *comma XXX. Le eventuali economie, realizzate nell'ambito dell'attuazione del Programma di interventi di cui all'Accordo di programma, sono revocate e riassegnate alle Regioni per il finanziamento dei piani regionali di mobilità elettrica, con criteri e modalità da definire con successivo decreto da emanare previa intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.*

Motivazione

La maggior parte delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 17-septies per il cofinanziamento dei progetti presentati dalle Regioni ed enti locali nell'ambito dell'Accordo di programma di cui al DPCM 1° febbraio 2018, ad oggi non sono ancora state spese a causa di molte criticità legate alle procedure previste da queste norme. La maggiore difficoltà è rappresentata dall'obbligo di cofinanziamento e dalle garanzie che devono essere fornite a copertura della quota di competenza del privato, prima della stipula della Convenzione con il MIT prevista dal DPCM. Si chiede, quindi, di eliminare l'obbligo di cofinanziamento di cui all'art. 17-septies, legge n. 134/12 e, di conseguenza, delle disposizioni attuative contenute nell'Accordo di programma.

Contestualmente, si prevede la riassegnazione, come contributo al 100%, delle relative risorse ai medesimi beneficiari previa rimodulazione dei programmi originari, nonché la destinazione delle eventuali economie, una volta revocate, alla redazione, da parte delle Regioni e PA, di un piano della mobilità elettrica, ai fini dell'attuazione del PNIRE e di una programmazione più efficace.

Emendamento 5 (comma 12)

All'art. 57, alla fine del comma 12, aggiungere il seguente periodo: "Conseguentemente, gli operatori di cui al periodo precedente e i gestori degli impianti comunicano al Ministero dello sviluppo economico le tariffe praticate, ai fini dell'aggiornamento dell'osservatorio carburanti di cui all'articolo 51 della legge n. 99 del 2009 e relativi provvedimenti attuativi."

Motivazione

L'energia elettrica negli ultimi anni si è diffusa sul territorio come alternativa ai combustibili tradizionali. La modifica del comma consente di dare un'informazione diffusa all'utenza della possibilità di ricarica consentendo anche un controllo sui prezzi applicati. Il comma inoltre applica un principio di utilizzo e coordinamento dei sistemi informativi già disponibili nella pubblica amministrazione senza prevederne la duplicazione.

Emendamento 6 (nuovo comma – modifica art. 4 legge n. 55/19)

Comma ____ All'art. 4, legge n. 55/2019 di conversione del DL n. 32/2019, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: "7-quater. Entro 60 gg dalla pubblicazione del decreto interministeriale, di cui al precedente comma 7-bis, i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico conferiscono il set minimo di dati e informazioni, previsti dal PNIRE e relativi aggiornamenti, per alimentare la PUN."

Motivazione

Al fine di semplificare e rendere più efficace la pianificazione regionale relativa alla mobilità elettrica regionale e per una maggiore informazione agli utenti, anche ai sensi dell'art. 8, co. 5, d. lgs. 257/2016, recante attuazione della direttiva UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, si ritiene opportuno che l'obbligo, per i gestori di infrastrutture di ricarica, di conferire i dati alla Piattaforma unica nazionale sia posto da una norma di legge, che dovrà anche stabilire la sanzione per il mancato rispetto di tale obbligo. Tale norma garantirà, infatti, la completezza delle informazioni e il continuo aggiornamento.

ISTRUZIONE

Emendamento 1

All'art. 34, comma 4, dopo le parole “...di cui all'articolo 2, comma 2.” aggiungere le parole **“dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa”**

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di estendere le semplificazioni introdotte per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati anche al sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione.

Emendamento 2

Proposta di emendamento all'art. 7 ter del d.l. 22/2020

Art. 7-ter

Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

1 bis. Per l'approvazione, da parte dei commissari, dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, non si fa luogo all'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, di cui all'articolo 4, comma 2 del d.l.32/2019.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Motivazione:

Dall'analisi del quadro normativo emerge che l'art. 7 ter, comma 1 del d.l. 22/2020 debba interpretarsi come riferito esclusivamente a quegli interventi di edilizia scolastica che possono essere realizzati entro il 31/12/2020, per i quali la norma ha la finalità di garantire la “*rapida esecuzione*” entro il termine suddetto. Sono pertanto annoverabili in questa categoria gli interventi di risistemazione finalizzati alla riapertura delle scuole, quali il mantenimento in efficienza degli edifici, la messa in sicurezza e i consolidamenti, la ristrutturazione dei servizi igienici, la rifunionalizzazione degli spazi, l'adeguamento sismico, l'adeguamento alla normativa antincendio, etc.

Tale interpretazione sembra essere avvalorata da quanto disposto dall'art. 9, comma 3 del d.l. 76/2020, il quale, nell'escludere che i commissari nominati per gli interventi di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 7 ter del d.l. 22/2020 possano operare con i poteri speciali fino all'ultimazione degli interventi, fornisce un'implicita indicazione sul fatto che alla data del 31/12/2020 i suddetti interventi debbano essere conclusi. Parrebbe infatti del tutto singolare, nonché in contrasto con i principi del diritto amministrativo, che la norma in esame intendesse strutturare l'iter del procedimento con una duplice caratterizzazione di ruoli e responsabilità.

Pertanto, un'eventuale interpretazione dell'art. 7-ter volta a far rientrare nel suo ambito di applicazione progetti di più ampia portata, limitando l'esercizio dei poteri commissariali unicamente alla fase di aggiudicazione dei lavori con una conseguente prosecuzione degli stessi con i poteri ordinari, non pare congrua con la *ratio* della norma, che è finalizzata, come si è detto, a garantire la “*rapida esecuzione*” degli interventi.

Tutto ciò premesso, sembra ragionevole sostenere che l'espressione “*operano con i poteri dei commissari*”, utilizzata dal legislatore nazionale all'art. 7 ter del d.l. 22/2020 per il rinvio all'art. 4, comma 2 del d.l. 32/2019, concerna esclusivamente i poteri previsti per tali organi ai fini della realizzazione degli interventi, e non anche le limitazioni che vedrebbero i progetti da loro approvati subordinati ad un'intesa con il Presidente della Regione. A rafforzamento di questa interpretazione sembra porsi la nota di lettura predisposta da ANCI sul d.l. 22/2020, nonché l'art. 9 comma 3 del citato d.l. 76/2020.

Al fine di procedere operativamente, sarebbe opportuno che il Settore regionale competente avviasse in tempi brevi un confronto in sede di IX Commissione, di cui la Regione Toscana ha il coordinamento, al fine di ottenere come Conferenza delle Regioni un chiarimento da parte del Ministro competente in ordine all'interpretazione della norma o, in alternativa, proporre un eventuale emendamento all'art. 7 ter del d.l. 22/2020 da inserire nella legge di conversione del d.l. 76/2020, volto a definire la non necessità dell'intesa per gli interventi di edilizia scolastica di cui al medesimo articolo. Si riporta in calce una proposta di emendamento.

Nelle more di questa iniziativa, appare importante avviare un confronto tecnico con le rappresentanze istituzionali degli Enti Locali interessati, al fine di chiarire le tipologie di interventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 7 ter e concordare le modalità di richiesta dell'intesa con l'Amministrazione regionale. A tale scopo, la Regione potrebbe definire, con deliberazione della Giunta regionale, una procedura estremamente snella per la sottoscrizione dell'intesa, consistente in un semplice scambio di note fra Amministrazioni con indicazione del progetto, dell'importo e delle sue finalità. La richiesta di intesa dovrebbe includere anche un cronoprogramma dei lavori con l'indicazione del termine di conclusione degli stessi entro il 31 dicembre 2020, nonché un'attestazione da parte del Sindaco del Comune/Città Metropolitana o del Presidente della Provincia, in qualità di commissario straordinario, circa la conformità del progetto alla normativa tecnica di riferimento. Potrebbe infine essere lasciata alla Regione la facoltà di richiedere l'invio della documentazione, qualora dalla stessa ritenuta necessaria.

Roma, 6 agosto 2020